SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398.

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalità di svolgimento del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

SEMPLIFICAZIONE DEL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO

Art 1.

Concorso per uditore giudiziario

1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 123 *(Concorso per uditore giudiziario)*. — *1.* La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-*bis*, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-*bis*;

c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-*ter*.».

Art. 2.

Prova preliminare

1. Dopo l'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 123-*bis (Prova preliminare)*. — *1.* La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso del requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-*quinques*, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.».

Art. 3.

Prove concorsuali

1. Dopo l'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l'articolo 2 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

«Art. 123-*ter* (*Prove concorsuali*). — *1.* La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.».

Art. 4.

Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare

1. Dopo l'articolo 123-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

«Art. 123-*quater* (*Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare*). — *1.* Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.».

Art. 5.

Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare

1. Dopo l'articolo 123-*quater* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

«Art. 123-*quinquies* (*Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare*). — *1.* Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;

b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;

e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.».

Art. 6.

Requisiti per la ammissione al concorso

1. Il primo comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

«Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis* ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.».

2. Il quinto comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dcl codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.».

Art. 7.

Indizione del concorso

1. L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, è sostituito dal seguente:

«Art. 125 *(Indizione del concorso)*. — *1.* Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura.

2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.».

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. Dopo l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 125-*bis (Presentazione della domanda)*. — *1.* La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella *Gazzetta Ufficiale*, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.».

Art. 9.

Commissione esaminatrice

1. Dopo l'articolo 125-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:

«Art. 125-*ter (Commissione esaminatrice)*. — *1.* La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da quindici magistrati

con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari. Non può essere nominato componente che ha fatto parte della commissione esaminatrice in uno dei due concorsi precedentemente banditi.

2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario.

5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.».

Art. 10.

Lavori della commissione

1. Dopo l'articolo 125-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 6 del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:

«Art. 125-*quater (Lavori della commissione)*. — *1.* La commissione esammatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.».

Art. 11.

Esclusione dai concorsi

1. Dopo l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 126-*bis (Esclusione dai concorsi)*. — *1.* Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.».

Art. 12.

Titoli di preferenza

1. Il terzo comma dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

«I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.».

Art. 13.

Assunzione dei magistrati per concorso

1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Assunzione dei magistrati per concorso)*. — *1.* La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione

della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.».

Art. 14.

Sottocommissioni

1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, sentiti i commissari, può formare tre o più sottocommissioni per materia, ciascuna delle quali è composta da non meno di tre commissari. La sottocommissione è presieduta dal presidente, dal vice presidente o dal commissario più anziano.

2. Si applicano le disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 15.

Informazioni

1. Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.

Capo II

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 16.

Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali

1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del *curriculum* degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 123-*bis*, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare è progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso.

2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'artico 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'articolo 123-*bis*, comma 2.

4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale è bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.

5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto legislativo ed in particolare:

a) l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;

b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;

c) l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;

d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

e) l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;

f) l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 19.

Termini per adozione di provvedimenti

1. La commissione di cui all'articolo 123-*quater* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è nominata entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il regolamento di cui all'articolo 123-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio delle domande è approntato entro i duecentoquaranta giorni successivi. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande diviene utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.

Art. 20.

Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 123, comma 1, lettera *a)*, 123-*bis*, 123-*quater*, 123-*quinquies*, 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-*ter* e 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché l'articolo 17 del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guadasigilli:* FLICK

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 dicembre 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note.

97G0440

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgomanero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Borgomanero (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale d Borgomanero (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Cuttaia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgomanero (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 settembre 1997, da tredici membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Novara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento, n. 3521/13.1/Gab. del 1° ottobre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgomanero (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Domenico Cuttaia.

Roma, 14 ottobre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A9168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Lascari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lascari (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Lascari;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Lascari, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lascari (Palermo) è sciolto per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Lascari (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Anna Maria Volante, viceprefetto ispettore;

dott. Antonino Oddo, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Baldassare Ingoglia, viceprefetto ispettore aggiunto.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 279

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lascari (Palermo), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, massicciamente presente nell'area madonita in cui è ricompreso il territorio del comune di Lascari, il prefetto di Palermo ha disposto l'accesso presso il comune di Lascari, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Dagli accertamenti svolti sono emersi elementi che confermano le ipotesi di infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, favoriti anche dalla presenza nella struttura comunale di amministratori, già presenti nella precedente gestione dell'ente, e dipendenti vicini al mandamento mafioso di S. Mauro Castelverde-Gangi. Sono stati riscontrati, altresì, un notevole degrado nel funzionamento degli organi dell'ente ed un uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse al fine di favorire illecitamente soggetti collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata.

Il punto di convergenza tra gli interessi delle organizzazioni criminali e l'amministrazione comunale di Lascari è stato individuato, prevalentemente, nelle procedure di gare e nella gestione di appalti pubblici affidati a ditte i cui amministratori risultano direttamente o indirettamente collegati ad associazioni malavitose, sia per le frequentazioni e cointeressenze con esponenti di clan mafiosi, sia per essere gli stessi amministratori coinvolti in vicende giudiziarie penali.

È anomala la vicenda relativa all'affidamento del nolo di una pala meccanica per il quale il comune ha aggiudicato l'appalto alla ditta di un congiunto di un amministratore.

Altro significativo episodio che testimonia la rilevanza del fenomeno di infiltrazione mafiosa all'interno dell'amministrazione comunale è quello relativo alla realizzazione dell'anfiteatro e del parco urbano, il cui costo, deliberato nel 1991, supera i tre miliardi di lire.

In particolare, la scelta dell'area sulla quale realizzare tali opere è stata praticata con lo scopo di garantire un ingiusto vantaggio patrimoniale a parenti di un assessore, beneficiari dell'indennità di esproprio per un terreno di modesto valore, interessato, tra l'altro, circa vent'anni fa, da fenomeno franoso.

La vicenda è stata oggetto di informativa di reato, con la quale sono stati deferiti all'autorità giudiziaria gran parte degli amministratori locali ritenuti responsabili del reato di abuso di ufficio per fini patrimoniali in concorso, oltre ai rappresentanti delle imprese partecipanti, per il reato di turbata libertà degli incanti.

Anche nel settore dell'urbanistica sono state segnalate irregolarità e favoritismi nelle previsioni del piano regolatore generale e nel rilascio di concessioni, per i quali sono in corso accertamenti da parte dei competenti organi.

La presenza di legami con organizzazioni mafiose, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, specie in relazione alle gravi carenze gestionali riscontrate, ponendo in pericolo lo stato della sicurezza pubblica, ha determinato la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Lascari (Palermo), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Lascari.

La misura, peraltro, si rende necessaria per evitare che ogni ritardo possa agevolare il disegno delle organizzazioni criminali locali teso ad ampliare la propria ingerenza ed il proprio controllo sull'ente ed a condizionare e sottomettere ai propri illegittimi fini la volontà del corpo elettorale.

Il prefetto di Palermo, visto anche il parere favorevole espresso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella recente seduta del 26 settembre 1997, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Lascari con la citata relazione, che si intende qui integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in dodici mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Lascari (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 ottobre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A9191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 novembre 1997.

Revoca della somma di L. 478.120 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 602 di repertorio dell'11 luglio 1989. (Ordinanza n. 2708).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 602 di repertorio dell'11 luglio 1989, con il quale è stata assegnata al comune di Fabriano (Ancona) la somma di L. 2.000.000.000 per le urgenti opere di sistemazione igienico-sanitaria e idraulica del fiume Giano;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 1.999.521.880 ed una conseguente somma residua di L. 478.120;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 478.120 assegnata al comune di Fabriano (Ancona) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 602 di repertorio dell'11 luglio 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A9169

ORDINANZA 12 novembre 1997.

Revoca della somma di L. 5.622.325 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 439 di repertorio del 9 aprile 1991. (Ordinanza n. 2709).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 439 di repertorio del 9 aprile 1991, con il quale è stato concesso al comune di S. Marcello (Ancona) un contributo speciale di L. 500.000.000 per la realizzazione delle opere di consolidamento del palazzo «Marcelli Fiori»;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 494.377.675 ed una conseguente somma residua di L. 5.622.325;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.622.325 concessa al comune di S. Marcello (Ancona) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 439 di repertorio del 9 aprile 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A9170

ORDINANZA 12 novembre 1997.

Revoca della somma di L. 13.130.660 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 473 di repertorio del 12 aprile 1991, concernente ulteriore finanziamento per il completamento degli interventi disposti con ordinanza n. 1748/FPC del 22 giugno 1989 nel comune di Cagli in provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 2710).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 473 di repertorio del 12 aprile 1991, con il quale è stata assegnata al comune di Cagli (Pesaro) la somma di L. 600.000.000 per la prosecuzione e il completamento degli interventi disposti con l'ordinanza n. 1748/FPC del 22 giugno 1989 diretti alla eliminazione del rischio connesso alle condizioni del suolo nella parete sovrastante il torrente Bosso nel tratto compreso tra Porta Massara e il depuratore del capoluogo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 586.869.660 una conseguente somma residua di L. 13.130.660;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 13.130.660 assegnata al comune di Cagli (Pesaro) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 473 di repertorio del 12 aprile 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A9171

ORDINANZA 12 novembre 1997.

Revoca della somma di L. 11.213.035 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1945/FPC del 12 giugno 1990, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baiso in provincia di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 2711).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1945/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Baiso (Reggio Emilia) la somma di L. 1.000.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2033/FPC, del 30 ottobre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1990, con la quale l'assegnazione concessa al comune di Baiso con l'ordinanza n. 1945/FPC è stata ridotta alla somma di L. 500.000.000;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 488.786.965 ed una conseguente somma residua di L. 11.213.035;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 11.213.035 assegnata al comune di Baiso (Reggio Emilia) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1945/FPC del 12 giugno 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A9172

ORDINANZA 12 novembre 1997.

Revoca della somma di L. 203.493.600 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1754/FPC del 30 giugno 1989, concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baiso in provincia di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 2712).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1754/FPC del 30 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 1989, con la quale è stata assegnata al comune di Baiso (Reggio Emilia) la somma di L. 500.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune medesimo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 296.506.400 ed una conseguente somma residua di L. 203.493.600;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 203.493.600 assegnata al comune di Baiso (Reggio Emilia) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1754/FPC del 30 giugno 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A9173

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Educatrice Santa Maria della Misericordia», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1992 con il quale la società cooperativa «Educatrice Santa Maria della Misericordia», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Ziaco Giovanni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Ghislanzoni Alberto, nato a Roma il 21 settembre 1961, con studio in Roma, via B. Croce, 143, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Educatrice Santa Maria della Misericordia», con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in sostituzione del dott. Ziaco Giovanni che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9143

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Co.M.E.C. - Cooperativa Mercato comune europeo cinematografico», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1980 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Co.M.E.C. - Cooperativa Mercato comune europeo cinematografico», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Piperno Gastone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale veniva comunicato il decesso del predetto commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Romano Rosa, nata a Roma il 23 giugno 1959, con studio in Roma, via Salento, 35, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Co.M.E.C. - Cooperativa Mercato comune europeo cinematografico», con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, in sostituzione dell'avv. Piperno Gastone, deceduto.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9144

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Su Zaffaranu», in Assemini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1988 con il quale la società cooperativa «Su Zaffaranu», con sede in Assemini (Cagliari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Mozzi Franco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la direzione provinciale del lavoro di Nuoro comunicava che il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Tola Raffaele, nato a Naragus (Nuoro), l'11 maggio 1941, e residente in Cagliari, via E. D'Arborea, 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Su Zaffaranu», con sede in Assemini (Cagliari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 25 marzo 1988, in sostituzione del dott. Mozzi Franco che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9145

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Unione produttori olive ed olio dei colli spoletini a r.l.», in Spoleto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1987 con il quale la società cooperativa «Unione produttori olive ed olio dei colli spoletini a r.l.», con sede in Spoleto (Perugia), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Marconi Giuliano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Stangoni Odoardo, nato a Bastia (Perugia) l'8 agosto 1943, ed ivi residente in via Madonna di Campagna, 55, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione produttori olive ed olio dei colli spoletini a r.l.», con sede in Spoleto (Perugia), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 23 dicembre 1987, in sostituzione del rag. Marconi Giuliano che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9146

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.P.A. a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1987, con il quale la società cooperativa «C.A.P.A. a r.l.», con sede in Milano, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1992 con il quale il rag. Pomes Beniamino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Bonato Andrea, nato a Cornedo all'Isarco (Bolzano), il 26 settembre 1947, e residente in Giussano (Milano), via Mozart, 32, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.P.A. a r.l.», con sede in Milano, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 23 luglio 1987 in sostituzione del rag. Pomes Beniamino che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9147

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi della direzione regionale delle entrate di Venezia, nonché della relativa sezione staccata, siti in Campo S. Angelo - S. Marco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Rilevato che la mancata attivazione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento che serve tutti gli uffici ubicati nel palazzo demaniale «ex Convento S. Stefano», causata dalla necessità di effettuare allacciamenti con garanzie di sicurezza all'erogazione del gas, ha determinato una situazione ambientale non conciliabile con le esigenze lavorative;

Sentiti il responsabile della sicurezza ed il rappresentante del personale, nominati ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, che hanno evidenziato l'inagibilità dei locali;

Vista la nota prot. 61041/97 DIP-PREV in data 28 ottobre 1997 della ULSS 12 di Venezia, SPSAL - Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro in cui si dichiara che stante la segnalata temperatura di 13 gradi riscontrata nei locali di lavoro di questa direzione regionale - sede di S. Angelo 3538 - gli uffici non sono agibili per attività lavorative fino ad avvenuta correzione dell'attuale situazione microclimatica;

Considerato che l'impiato di riscaldamento sarà presumibilmente ripristinato con il 31 ottobre p.v.;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dei servizi della direzione regionale delle entrate di Venezia, nonché della relativa sezione staccata, siti in Campo S. Angelo - S. Marco 3538, è accertato anche per il periodo dal 27 ottobre fino al 31 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 ottobre 1997

Il direttore regionale: ABATINO

97A9225

DECRETO 3 novembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi della direzione regionale delle entrate di Venezia, nonché della relativa sezione staccata, siti in Campo S. Angelo - S. Marco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto prot. 65690/Div. XII emesso da questa direzione regionale in data 29 ottobre 1997 con cui è stato accertato l'irregolare funzionamento dei servizi della direzione regionale delle entrate di Venezia, nonché della relativa sezione staccata, siti in Campo S. Angelo - S. Marco 3538 per il periodo 27 ottobre-31 ottobre 1997, causato dalla mancata attivazione della centrale termica necessitata da lavori di allacciamento all'erogazione del gas con garanzie di sicurezza;

Constatato che in data odierna i previsti lavori non sono ancora ultimati;

Sentite le ditte Veneziana Gas e Sitran, incaricate della esecuzione dei lavori, secondo le quali necessitano ulteriori giorni tre per il completamento degli allacciamenti;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dei servizi della direzione regionale delle entrate di Venezia, nonché della relativa sezione staccata, siti in Campo S. Angelo - S. Marco 3538, è accertato anche per il periodo dal 1° al 5 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1997

Il direttore regionale: ABATINO

97A9226

DECRETO 7 novembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note n. 97/460/DIR del 20 settembre 1997 e n. 97/491/DIR del 17 ottobre 1997 con le quali il direttore dell'ufficio IVA di Livorno ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio, per guasto all'alimentazione elettrica dei terminali, nei giorni 20 e 22 settembre 1997 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Livorno è accertato nei giorni 20 settembre 1997 e 22 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 novembre 1997

Il direttore regionale: FIORENZA

97A9175

DECRETO 7 novembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di S. Miniato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note n. 2469 del 3 settembre 1997 e n. 2708 del 7 ottobre 1997 con le quali il direttore dell'ufficio distrettuale imposte dirette di S. Miniato (Pisa) ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio, per guasto al servizio trasmissione dati, nel periodo dal 28 agosto 1997 al 18 settembre 1997 compreso e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di S. Miniato (Pisa) è accertato nel periodo dal 28 agosto 1997 sino al 18 settembre 1997 compresi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 novembre 1997

Il direttore regionale: FIORENZA

97A9176

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 ottobre 1997.

Riconoscimento di titolo di abilitazione estero quale titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: inglese e 46/A - lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Chisari Giovanna e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in lingue e letterature straniere moderne è stata rilasciata dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Catania il 12 febbraio 1992;

Considerato che la sig.ra Chisari Giovanna risulta in possesso del «Post Graduate Certificate in Education» rilasciato dalla De Montfort University di Bedford in data 28 giugno 1996, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 25 luglio 1997 dal console d'Italia in Londra che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di laurea rilasciato dall'Università degli studi di Catania;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 2 ottobre 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Inghilterra dalla sig.ra Chisari Giovanna, nata a Varese il 4 marzo 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: inglese e 46/A - lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A9177

DECRETO 4 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di abilitazione estero quale titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 97/A - tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca e italiana Panhans Cornelia e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Prufung fur das Lehramt an Volksschulen» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di tre anni dall'Università degli studi di Erlangen - Nurnberg (Norimberga);

Considerato che la sig.ra Panhans Cornelia ha conseguito il titolo «Zweite Pruefung fuer das Lehramt an Volksschulen» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari e medie;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 30 ottobre 1985 dal console d'Italia in Norimberga che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal commissariato del Governo per la provincia di Bolzano;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 16 ottobre 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Panhans Cornelia, nata a Borwang (D) il 19 marzo 1951, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 97/A - tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

Roma, 4 novembre 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A9178

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 settembre 1997.

Iscrizione dei cloni di pioppo Lena e Neva nel Registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Considerato che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 71/161/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il Registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto Registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308: «Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali»;

Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo dei cloni di pioppo della Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 7 maggio 1997, ha proposto, alla suddetta commissione nazionale, l'iscrizione al Registro nazionale dei cloni forestali, dei cloni denominati «Lena» e «Neva»;

Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione dell'8 maggio 1997, ha deliberato di iscrivere nel Registro nazionale dei cloni forestali i cloni di pioppo denominati «Lena» e «Neva»;

Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con le note n. 83/P e 84/P del 5 agosto 1997, comunica alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche di aver espresso parere favorevole riguardo alla nomina dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato in qualità di responsabile della conservazione in purezza dei cloni denominati «Lena» e «Neva» di cui lo stesso Istituto è il costitutore;

Decreta:

Art. 1.

I cloni di pioppo «Lena» e «Neva» sono iscritti al Registro nazionale dei cloni forestali.

Art. 2.

L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato è nominato responsabile della conservazione in purezza dei cloni «Lena» e «Neva».

Il presente decreto, completo degli allegati *A, B, C,* e *D* che ne fanno parte integrante e che riportano le caratteristiche dei cloni «Lena» e «Neva», sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO *A*

LENA
Scheda per la descrizione dei caratteri morfologici e fenologici

NOTIZIE GENERALI

Nome del clone	1	Lena
Nomi e/o sigle utilizzati durante la sperimentazione	2	R89
Selezionatore	3	Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura (ISP), c.p. 116, Casale Monferrato (Alessandria)
Detentore	4	Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura (ISP), c.p. 116, Casale Monferrato (Alessandria)
Responsabile della conservazione in purezza proposto dal selezionatore	5	Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura (ISP), c.p. 116, Casale Monferrato (Alessandria)
Riferimenti ad eventuali brevetti per novità vegetali	6	Brevetto per novità vegetale 164NV92
Specie	7	*P. deltoides*
Origine	8	Impollinazione libera *in situ*
Notizie sui genitori e/o sulle località di raccolta	9	Clone ottenuto da seme raccolto negli Stati Uniti (Ware Co., Illinois) da un soggetto di *P. deltoides*

CARATTERI SESSUALI *(alberi adulti)*

Sesso	10	maschile
Numero di stami (per cloni maschili)	11	45 ± 5
Lunghezza dei grappoli maturi (per cloni femminili)	13	—
Numero di valve delle capsule (per cloni femminili)	12	—
Colore degli stimmi (per cloni femminili)	14	—

FENOLOGIA FOGLIARE *(pioppelle in vivaio)*

Precocità allo sboccio	15	tra media e tardiva
Colore allo sboccio	16	bruno

FOGLIE *(pioppelle in vivaio)*

Lunghezza del lembo fogliare	17	246 ± 16.2 mm
Larghezza massima del lembo fogliare	18	218 ± 12.3 mm
Rapporto larghezza massima/ lunghezza (in per cento)	19	88.9% ± 4.7
Lunghezza del picciolo	20	112 ± 10.3 mm
Rapporto lunghezza picciolo/ lunghezza lembo (in per cento)	21	45.4% ± 3.2
Angolo tra nervatura mediana e la seconda nervatura laterale inferiore	22	70° ± 9°
Numero di glandule alla base delle foglie	23	2.66 ± 0.66
Forma generale del lembo fogliare	24	assenti
Forma generale della base del lembo fogliare	25	fortemente cordata 11 (0.77) + mediamente cordata 10
Forma dell'inserzione del picciolo	26	incavata 4 (0.97) + sovrapposta alla base della foglia 6
Forma dell'apice	27	largamente lungo-acuminata 5 (1)
Tubescenza pagina inferiore	28	assente o molto debole
Tubescenza del picciolo	29	assente o molto debole
Ondulazione del margine	30	debole

FUSTO *(pioppelle in vivaio)*

Sezione del fusto	31	angolosa
Pubescenza del fusto	32	assente
Forma delle lenticelle	33	ellittica
Dispersione delle lenticelle	34	regolare
Angolo tra il fusto ed i rami nelle pioppelle di un anno	35	64° ± 6.1°

GEMME *(pioppelle in vivaio)*

Lunghezza	36	10.6 ± 1.2 mm
Forma	37	strettamente ovata
Forma dell'apice	38	acuta
Disposizione	39	divergente

ALLEGATO *B*

CLONE LENA
Scheda per la descrizione della qualità del legno

	Minima	Media	Massima
Densità basale (g/cm^3)	0,285	0,325	0,484
Massa volumica a umidità del 12% (g/cm^3)	0,340	0,389	0,581
Ritiro tangenziale (%)	7,02	8,08	10,44
Ritiro radiale (%)	2,19	3,01	4,15
Ritiro volumetrico (%)	9,49	10,85	13,38
Nervosità	1,81	2,69	4,11
Eccentricità del midollo (%)	0	8,1	24,5
Superficie del durame (%)	0	14,4	41,9
Raggio massimo del durame (%)	0	35,4	68,8
Legno di tensione (%)	—	—	—

ALLEGATO *C*

NEVA
Scheda per la descrizione dei caratteri morfologici e fenologici

NOTIZIE GENERALI

Nome del clone	1	Neva
Nomi e/o sigle utilizzati durante la sperimentazione	2	74/76; 76-074
Selezionatore	3	Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura (ISP), c.p. 116, Casale Monferrato (Alessandria)
Detentore	4	Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura (ISP), c.p. 116, Casale Monferrato (Alessandria)
Responsabile della conservazione in purezza proposto dal selezionatore	5	Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura (ISP), c.p. 116, Casale Monferrato (Alessandria)
Riferimenti ad eventuali brevetti per novità vegetali	6	Brevetto per novità vegetale 166NV92
Specie	7	*P.* × *euramericana*
Origine	8	Impollinazione controllata (ISP - Casale Monferrato, Alessandria, 1972)
Notizie sui genitori e/o sulle località di raccolta	9	Madre: (*P. deltoides* Massac Co. USA 55-071 × ?) 67-008; padre: *P. nigra* Lucca, Italia PI 65-014

CARATTERI SESSUALI *(alberi adulti)*

Sesso	10	femminile
Numero di stami (per cloni maschili)	11	—
Lunghezza dei grappoli maturi (per cloni femminili)	13	154 ± 16.7 mm
Numero di valve delle capsule (per cloni femminili)	12	25.7 ± 5.7 mm
Colore degli stimmi (per cloni femminili)	14	verde

FENOLOGIA FOGLIARE *(pioppelle in vivaio)*

Precocità allo sboccio	15	tra media e tardiva
Colore allo sboccio	16	bruno

FOGLIE *(pioppelle in vivaio)*

Lunghezza del lembo fogliare	17	184 ± 11.5 mm
Larghezza massima del lembo fogliare	18	205 ± 11.9 mm
Rapporto larghezza massima/ lunghezza (in per cento)	19	111% ± 5.5
Lunghezza del picciolo	20	92.6 ± 7.1 mm
Rapporto lunghezza picciolo/ lunghezza lembo (in per cento)	21	50.3% ± 3.5
Angolo tra nervatura mediana e la seconda nervatura laterale inferiore	22	61° ± 5°
Numero glandule alla base delle foglie	23	0
Forma generale del lembo fogliare	24	lobi laterali assenti
Forma generale della base del lembo fogliare	25	leggermente cordata 9 (0.9) + diritta 8

Forma dell'inserzione del picciolo	26	largamente cuneiforme 3 (0.9) + poco incavata 2
Forma dell'apice	27	strettamente lungo-acuminata 4 (0.93) + largamente lungo-acuminata 5
Pubescenza pagina inferiore	28	assente o molto debole
Pubescenza del picciolo	29	debole
Ondulazione del margine	30	forte

FUSTO *(pioppelle in vivaio)*

Sezione del fusto	31	leggermente angolosa
Pubescenza del fusto	32	assente
Forma delle lenticelle	33	ellittica
Dispersione delle lenticelle	34	regolare
Angolo tra il fusto ed i rami nelle pioppelle di un anno	35	57° ± 7.1°

GEMME *(pioppelle in vivaio)*

Lunghezza	36	7.6 ± 1.0 mm
Forma	37	ovata
Forma dell'apice	38	ottusa
Disposizione	39	appressata

ALLEGATO *D*

CLONE NEVA

Scheda per la descrizione della qualità del legno

	Minima	Media	Massima
Densità basale (g/cm^3)	0,305	0,332	0,486
Massa volumica a umidità del 12% (g/cm^3)	0,362	0,396	0,574
Ritiro tangenziale (%)	4,92	7,88	8,49
Ritiro radiale (%)	1,88	2,93	5,52
Ritiro volumetrico (%)	7,70	10,58	11,17
Nervosità	0,89	2,71	3,19
Eccentricità del midollo (%)	0	7,2	14,8
Superficie del durame (%)	0	10,5	20,5
Raggio massimo del durame (%)	0	31,9	46,7
Legno di tensione (%)	—	—	—

97A9148

DECRETO 4 novembre 1997.

Integrazione del decreto ministeriale 1° marzo 1995 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1995, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° novembre 1994 al 10 novembre 1994 nel territorio della provincia di Pavia per i danni alle strutture aziendali;

Vista la delibera di giunta regionale n. 15.499 del 5 luglio 1996 di integrazione della precedente delibera n. 62323 del 30 dicembre 1994;

Ritenuto di poter estendere la declaratoria delle predette piogge alluvionali al comune di Torre dei Negri della provincia di Pavia;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale del 1° marzo 1995 richiamato nelle premesse, la dichiarazione di eccezionalità dell'evento di seguito indicato per effetto dei danni alle strutture aziendali, è estesa ai sottoelencati territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pavia:

piogge alluvionali dal 1° novembre 1994 al 10 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nei territori del comune di Torre dei Negri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9174

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 15 settembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione del medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Visto il proprio provvedimento 24 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1997, con cui si è proceduto alla riclassificazione di alcune specialità medicinali secondo i criteri di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con particolare riferimento alla specialità medicinale Metiguanide della ditta Pharmacia&Upjohn;

Vista la nota in data 21 aprile 1997 con cui la ditta ha dichiarato di non accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996 e ha richiesto la riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale citata;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 23 maggio 1997;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, è classificata nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1997

Il Ministro - Presidente della Commissione
BINDI

ALLEGATO 1

Specialità: METIGUANIDE.
Ditta: PHARMACIA&UPJOHN.
Confezione: 30 CPR 500 MG.
N° AIC: 021037015.
Classe: «C».

97A9203

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 novembre 1997.

Variazione della denominazione sociale della società «La Vittoria riassicurazioni S.p.a.» in «Scor Italia riassicurazioni S.p.a.», in forma abbreviata «Scor Italia S.p.a.». (Provvedimento n. 00703).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la deliberazione assembleare de La Vittoria riassicurazioni S.p.a. in data 5 settembre 1997 relativa alla variazione della denominazione sociale e conseguente modifica statutaria;

Dispone:

Si prende atto della variazione della denominazione de «La Vittoria riassicurazioni S.p.a.» in «Scor Italia riassicurazioni S.p.a.», in forma abbreviata «Scor Italia S.p.a.» con conseguente modifica del primo comma dell'art. 1 dello statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9179

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16 comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1994, n. 148, concernente le modificazioni dell'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza e le successive modificazioni introdotte col decreto ministeriale 31 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1995, n. 266, visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1994, n. 118, concernente il diploma universitario in servizio sociale, visto il decreto ministeriale 7 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1995, n. 223, concernente il diploma universitario in relazioni industriali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale reso nella seduta del 17 luglio 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 21, 22 e 23 dello statuto sono abrogati e sostituiti con i seguenti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 21. — Alla facoltà di giurisprudenza afferisce il corso di laurea in giurisprudenza. Afferiscono inoltre i seguenti corsi di diploma: servizio sociale, relazioni industriali, consulente del lavoro, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea e di diploma sono quelli previsti dalla normativa nazionale. Fra i corsi di laurea e di diploma vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

Gli esami sostenuti nel corso di laurea sono riconosciuti, ai fini del conseguimento del diploma, ogni qualvolta vi sia corrispondenza di argomenti. Ai fini del conseguimento della laurea gli esami sostenuti nel corso di diploma possono essere riconosciuti quando il consiglio di facoltà, in sede di programmazione di didattica, ne stabilisce la compatibilità.

Non possono essere sostituite in nessun caso le annualità fondamentali e quelle obbligatorie del corso di laurea.

Art. 22. — Il corso di laurea in giurisprudenza ha la durata di quattro anni e comprende 26 annualità di insegnamento.

Possono essere attivati tutti gli insegnamenti previsti nei 21 settori scientifico-disciplinari che il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184, elenca sotto la sigla N-X, e precisamente:

N0lX - Diritto privato

N02X - Diritto privato comparato

N03X - Diritto agrario

N04X - Diritto commerciale

N05X - Diritto dell'economia

N0EX - Diritto della navigazione

N07X - Diritto del lavoro

N08X - Diritto costituzionale

N09X - Istituzioni di diritto pubblico

N10X - Diritto amministrativo

N11X - Diritto pubblico comparato

N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico

N13X - Diritto tributario

N14X - Diritto internazionale

N15X - Diritto processuale civile

N16X - Diritto processuale penale

N17X - Diritto penale

N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità

N19X - Storia del diritto italiano

N20X - Filosofia del diritto

N21X - Sociologia del diritto

Possono inoltre essere attivate le seguenti discipline:

economia politica, istituzioni di economia, storia dell'economia politica (P01A);

economia della spesa pubblica, economia pubblica, finanza degli enti locali, scienza delle finanze, sistemi fiscali comparati (P01C);

economia della integrazione europea (P01G);

antropologia criminale, criminologia, medicina legale, bioetica (F22B).

Per ognuna delle aree disciplinari fondamentali previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 la facoltà deve attivare almeno un insegnamento obbligatorio, che offra un quadro generale di tutta la materia ed assicuri un'adeguata formazione metodologica, e precisamente:

N01X - Diritto privato

N02X - Diritto privato comparato

N04X - Diritto commerciale

N07X - Diritto del lavoro

N08X - Diritto costituzionale

N10X - Diritto amministrativo

N14X - Diritto internazionale

N15X - Diritto processuale civile

N16X - Diritto processuale penale

N17X - Diritto penale

N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità

N19X - Storia del diritto italiano

N20X - Filosofia del diritto

P01A - Economia politica o P01C - Scienza delle finanze

Per l'area disciplinare N12X - Diritto ecclesiastico e per l'area disciplinare N13X - Diritto tributario deve essere attivato almeno un insegnamento. Deve inoltre essere assicurato l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura ed alla professione di avvocato, procuratore legale, notaio.

L'ordinamento didattico della facoltà può prevedere come obbligatorie anche discipline non fondamentali o più annualità della medesima disciplina.

Art. 23 — *(Ordinamento didattico).*

Art. 1.

L'attività didattica del corso di laurea in giurisprudenza si articola in annualità di insegnamento, cui corrispondono 60 ore di lezione distribuite in 20 settimane.

Alle ore di lezione deve corrispondere un congruo numero di esercitazioni e seminari, che consentano allo studente di ottenere i chiarimenti necessari e di verificare la propria preparazione.

Il consiglio di facoltà, in sede di programmazione annuale dei corsi, può autorizzare i titolari dei corsi ad avvalersi di moduli didattici da affidare a docenti titolari di altro insegnamento, assistenti, ricercatori confermati e professori a contratto.

Art. 2.

Il corso di laurea prevede insegnamenti fondamentali, insegnamenti obbligatori ed insegnamenti facoltativi.

Gli insegnamenti fondamentali offrono, per ciascuna delle 14 aree disciplinari previste in statuto, un quadro generale di tutta la materia e forniscono un'adeguata formazione metodologica.

Gli insegnamenti obbligatori (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) riguardano approfondimenti che la facoltà ritiene indispensabili per il conseguimento di una sufficiente conoscenza di determinate aree giuridiche.

Gli insegnamenti facoltativi sono quelli che consentono allo studente di completare la propria formazione attraverso l'approfondimento di materie specifiche, e possono essere attivati con semplice delibera di facoltà in sede di programmazione annuale dei corsi, stabilendone l'anno di afferenza.

Con il parere favorevole dei docenti e delle facoltà interessate, possono essere mutuati come insegnamenti della facoltà di giurisprudenza anche insegnamenti impartiti nei corsi di laurea di altre facoltà.

Art. 3.

Tutti gli insegnamenti impartiti presso la facoltà sono raggruppati in aree didattiche. Tali raggruppamenti hanno rilevanza puramente interna, al fine di facilitare l'attivazione dei corsi, di coordinare l'attività dei docenti, e di assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse. Le aree didattiche possono accorpare più settori e sono così individuate:

area del diritto privato:

settori: N01X - Diritto privato; N02X - Diritto privato comparato; N03X - Diritto agrario).

area del diritto commerciale:

settori: N04X - Diritto commerciale; N05X - Diritto dell'economia; N06X - Diritto della navigazione;

area del diritto del lavoro:

settore: N07X - Diritto del lavoro;

area del diritto costituzionale:

settori: N08X - Diritto costituzionale; N11X - Diritto pubblico comparato; N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico;

area del diritto amministrativo:

settori: N09X - Istituzioni di diritto pubblico; N10X - Diritto amministrativo;

area economico-finanziaria:

settori: N13X - Diritto tributario; P01A - Economia politica; P01C - Scienza delle finanze; P01G - Economia internazionale;

area del diritto internazionale:

settori: N14X - Diritto internazionale;

area del diritto processuale civile:

settore: N15X - Diritto processuale civile;

area del diritto processuale penale:

settore: N16X - Diritto processuale penale;

area del diritto penale:

settore: N17X - Diritto penale; F22B - Medicina legale;

area del diritto romano e diritti dell'antichità:

settore: N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità;

area della storia del diritto italiano:

settore: N19X - Storia del diritto italiano;

area della filosofia del diritto:

settori: N20X - Filosofia del diritto; N21X - Sociologia del diritto.

Art. 4.

La ripartizione per anno di corso degli insegnamenti impartiti presso la facoltà è deliberata dal consiglio di facoltà in sede di programmazione annuale dei corsi, avuto riguardo al loro contenuto.

Gli insegnamenti fondamentali ed obbligatori sono cosi ripartiti:

Primo anno:

economia politica
filosofia del diritto
istituzioni di diritto privato
istituzioni di diritto romano

Secondo anno:

diritto civile I
diritto commerciale
diritto costituzionale
diritto penale I
diritto privato comparato o diritto delle Comunità europee
storia del diritto italiano

Terzo anno:

diritto amministrativo I
diritto civile II
diritto internazionale
diritto penale II
diritto processuale civile

Quarto anno

diritto amministrativo II
diritto del lavoro
procedura penale

Art. 5.

Gli studenti devono presentare un piano di studio solo nel caso che non intendano seguire quello consigliato dalla facoltà di cui al successivo art. 6, comma 4.

Per lo studente che si iscrive al primo anno di corso il piano di studio deve limitarsi agli esami del primo anno, in numero non superiore a 6; a partire dal secondo anno deve contenere tutte le 26 annualità necessarie per laurearsi.

Negli anni successivi il piano di studio può essere modificato, ma solo per inserire esami del terzo e quarto anno. L'inserimento tardivo di esami facoltativi del primo e secondo anno è consentito soltanto se risultano necessari per l'indirizzo prescelto, ma in caso di rinuncia all'indirizzo non vengono considerati ai fini curricolari.

Art. 6.

Ferma restando la preparazione di base comune a tutti gli studenti, assicurata dagli esami fondamentali ed obbligatori, per consentire di acquisire una preparazione specifica finalizzata alle future scelte professionali, sono previsti i seguenti indirizzi di laurea: aziendale, civilistico, internazionalistico, penalistico, pubblicistico, storico-politico.

Consegue il titolo di studio con certificazione dell'indirizzo, ai sensi dell'art. 4, tab. III, decreto ministeriale 11 febbraio 1994, lo studente che ha superato, oltre agli esami fondamentali ed obbligatori, non meno di cinque esami fra quelli previsti per l'indirizzo prescelto e discute la tesi in una disciplina attinente. L'attivazione degli indirizzi è deliberata dalla facoltà ed impegna a mantenere attivati un numero sufficiente di insegnamenti, tenuto conto anche di quelli mutuabili presso altre facoltà.

La delibera di attivazione degli indirizzi deve prevedere l'elenco completo delle discipline attivate o mutuate e stabilire gli esami caratterizzanti (obbligatori in ambito di indirizzo), in numero non inferiore a due

Gli studenti che preferiscono conseguire una preparazione generale possono optare per il piano di studio consigliato dalla facoltà, che copre in modo equilibrato tutte le aree disciplinari conservando l'impianto tradizionale.

Art. 7.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto romano sono propedeutici a tutti gli altri esami, esclusi quelli del primo anno. Le propedeuticità

specifiche richieste per i singoli insegnamenti vengono deliberate dalla facoltà unitamente al programma annuale dei corsi.

Eventuali esami sostenuti senza l'osservanza delle propedeuticità prescritte vengono annullati d'ufficio.

Art. 8.

Per gli insegnamenti specialistici che prevedono un programma monografico, il consiglio di facoltà, in sede di programmazione dell'attività didattica, può prevedere l'iterazione dell'esame. Lo studente è ammesso all'iterazione a condizione che il corso venga effettivamente frequentato, che verta su programmi diversi anno per anno e che l'esame venga sostenuto in due annualità consecutive. Per nessun insegnamento possono essere sostenuti più di due esami.

Art. 9.

Il nuovo ordinamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 1996-1997, con i corsi del primo anno, e si completa nei tre anni successivi. Una volta completato, gli studenti fuori corso saranno ammessi a modificare il piano di studio soltanto adeguandosi al nuovo ordinamento. Gli studenti provenienti da altra sede o facoltà seguono il regime corrispondente all'anno di corso cui vengono ammessi.

In parziale deroga a quanto sopra previsto, l'esame di filosofia del diritto diventerà obbligatorio soltanto a partire dall'anno accademico 1997-1998, come insegnamento del primo anno, e prenderà il posto di diritto comune che passerà al terzo anno.

L'esame di diritto privato comparato resterà alternativo con diritto delle Comunità europee fino a quando verrà attivato come insegnamento fondamentale dell'area comparatistica, sistemi giuridici comparati (secondo anno), dopodiché diritto privato comparato e diritto delle Comunità europee passeranno al terzo o quarto anno come insegnamenti facoltativi.

Per l'attivazione degli indirizzi non si richiede il completamento del nuovo ordinamento, essendo richiesto soltanto che siano attivati in numero sufficiente gli insegnamenti riguardanti l'indirizzo considerato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, e fino all'adozione del nuovo ordinamento didattico di ateneo, rimane in vigore la normativa precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 24 ottobre 1997

Il rettore: OCCHIOCUPO

97A9149

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in matematica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1996, n. 97) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e preso atto della circolare ministeriale prot. n. 2079/Ufficio I di data 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'articolo n. 159 è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 159.

Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura ed applicata a livello scientifico.

Art. 160.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 161.

La durata del corso di laurea è di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno 70 ore di lezione, un modulo semestrale di almeno 35. Ogni insegnamento è di norma accompagnato da esercitazioni per un numero di ore pari a quello delle lezioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente.

Art. 162.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la propedeuticità degli insegnamenti sono determinati ogni tre anni accademici dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (d'ora in poi chiamato «consiglio») nel rispetto delle direttive di seguito riportate.

Art. 163.

Il consiglio determina inoltre le forme di tutorato e il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea o di diploma, provvedendo altresì ad ogni altro adempimento necessario alla buona organizzazione del corso di laurea.

Art. 164.

In particolare, entro il 30 giugno precedente l'inizio di ogni anno accademico, il consiglio provvede a:

a) individuare i compiti didattici assegnati a ogni professore e ricercatore, fatti salvi i diritti soggettivi;

b) individuare gli ulteriori corsi di insegnamento da attivare e le modalità per la loro copertura;

c) fissare le date di inizio e conclusione dei corsi di insegnamento annuali e dei moduli semestrali;

d) fissare le date delle sessioni di esami, sia di profitto che di laurea, evitando che si sovrappongano ai periodi di svolgimento delle lezioni.

Art. 165.

In merito alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo precedente, il consiglio, con delibere motivate e con il consenso degli interessati, può anche assegnare compiti didattici pluriennali (al più triennali) e/o in settori scientifico-disciplinari diversi da quello di inquadramento.

Il consiglio può inoltre dettare indicazioni per il coordinamento dei corsi, fatto salvo il diritto di ogni docente di scegliere liberamente i contenuti e la impostazione culturale della propria attività didattica.

Elenco delle direttive di cui all'art. 162

I. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994.

I piani di studio dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di due moduli nel settore A01B;

almeno l'equivalente di cinque moduli nel settore A01C;

almeno l'equivalente di cinque moduli nel settore A02A;

almeno l'equivalente di tre moduli nel settore A03X;

almeno l'equivalente di quattro moduli nei settori B01A, B01B, B01C e B02A.

II. Il corso di studi sarà organizzato in tre indirizzi, generale, didattico e applicativo, eventualmente articolati in sottoindirizzi. La scelta dell'indirizzo avverrà dopo il secondo anno.

III. In aggiunta agli insegnamenti indicati nella prima direttiva, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di due moduli nei settori A01B e A01C;

almeno l'equivalente di due moduli nei settori A02B, A03X e A04A;

almeno l'equivalente di due moduli nel settore A02A.

IV. In aggiunta agli insegnamenti indicati nella prima direttiva, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di quattro moduli nei settori A01A e A01D;

almeno l'equivalente di due moduli nei settori A02B, A04A, K05A, K05B e K05C.

Essi dovranno inoltre essere globalmente idonei a completare la preparazione culturale e professionale di futuri insegnanti.

V. In aggiunta agli insegnamenti indicati nella prima direttiva, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di tre moduli nei settori A02B, A04A, A04B, K05A, K05B e K05C;

almeno l'equivalente di ulteriori quattro moduli obbligatori, eventualmente in relazione con l'articolazione in sottoindirizzi.

VI. Il consiglio deve provvedere a che almeno sei moduli siano comuni per il corso di laurea e di diploma in matematica, il consiglio predispone, sentito l'interessato, un piano di studi individuale, conforme alle direttive precedenti, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto.

In ogni caso, il piano di studi dovrà contenere, per conseguire la laurea in matematica, l'equivalente di 11 annualità scelte nei settori A01A, A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A e A04B.

VII. Per essere ammesso all'esame di laurea, che deve sempre comprendere la discussione di una dissertazione scritta, lo studente deve avere superato tutti i previsti esami di profitto e avere dimostrato, di norma entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 24 ottobre 1997

Il rettore

97A9150

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1997.

Istituzione della scuola di specializzazione in geriatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1996, n. 213) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento fra gli atenei del Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio parere favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in geriatria nell'ambito del piano di sviluppo 1994/1996 il cui decreto del Presidente della Repubblica è stato emanato in data 30 dicembre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996, n. 50;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997;

Preso atto del decreto ministeriale 1° ottobre 1997 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, a decorrere dall'anno accademico 1997/1998 viene autorizzata l'istituzione della scuola di specializzazione in geriatria;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle pre-

messe, è ulteriormente modificato come appresso. Dopo gli articoli relativi alla numerazione generale delle scuole di specializzazione dell'area medica ed agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione già istituite, sono inseriti, dopo l'art. 366, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in geriatria presso la facoltà di medicina e chirurgia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

Art. 367.

È costituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Trieste che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 368.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

Art. 369.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 370.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 371.

Concorrono al funzionamento della scuola la cattedra in geriatria, con sede amministrativa presso l'istituto di clinica medica, e le altre strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste nonché l'ASS n. 1 Triestina, con cui è in atto una convenzione e le altre strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui la tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 372.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 4 per ogni anno, per un totale di 16 studenti, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 371.

Art. 373.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 374.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento sono i seguenti:

A.1 - Area della patogenesi e gerontologia generale.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali; anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito).

Settori scientifico-disciplinari:

F07A Medicina interna;

F04A Patologia generale;

F01X Statistica medica.

A.2 - Area della clinica e terapia geriatrica.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni in età correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmacoepidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogeni.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A Medicina interna;

F08A Chirurgia generale;

E07X Farmacologia.

A.3 - Area della geriatria e delle specialità geriatriche.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A Medicina interna;

F10X Urologia;

F11A Psichiatria;

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

F11B Neurologia.

A.4 - Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi di intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A Medicina interna;

F16B Medicina fisica e riabilitazione.

A.5 - Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti sociosanitari della popolazione anziana.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre saper valutare la applicabilità e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es: ambulatoriale, in dayospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, ecc.).

Settori scientifico-disciplinari:

F07A Medicina interna;

F16B Medicina fisica e riabilitazione.

Art. 375.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

a) Medicina clinica:

*a*1: redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti ambulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquido pleurico);

*a*2: eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio;

*a*3: eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: 50 esplorazioni rettali; 50 manovre invasive: inserimento di linee venose centrali e arteriose, toracentesi, paracentesi, etc.); posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di 20 esami del fundus oculi; detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti;

*a*4: aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia dell'anziano;

b) Medicina strumentale e laboratoristica:

*b*1: aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG; 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici; 20 esami ecografici addominali;

*b*2: aver discusso con un esperto almeno: 20 esami TC/RMN dell'encefalo; 50 tra RX di torace, rachide, digerente, colon per clisma; 20 esami urodinamici; 20 esami ecocardiografici; 10 esami angiografici;

c) Valutazione multidimensionale geriatrica:

aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica;

d) Geriatria ambulatoriale:

aver prestato servizio per almeno trenta giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori: m. di Parkinson; demenza; diabetologico; di riabilitazione funzionale;

e) Medicina d'urgenza:

*e*1: aver prestato servizio per sessanta giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza;

*e*2: aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente;

*e*3: aver praticato almeno 10 volte ventilazione assistita con pallone AMBU;

*e*4: aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 24 ottobre 1997

Il rettore

97A9151

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativo all'inserimento a statuto del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto i decreti ministeriali 31 luglio 1992 e 19 ottobre 1995, ed in particolare la tabella XLIII ad essi allegata, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di economia;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 2 maggio 1996, del senato accademico del 23 ottobre 1996 e del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1996 e 15 settembre 1997, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi del Molise concernenti l'istituzione ed attivazione, presso la facoltà di economia, del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Vista la nota prot. n. 2300 del 29 ottobre 1997 con la quale il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica approva la suddetta modifica di statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo all'inserimento a statuto del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari a far data dall'anno accademico 1997/98.

«Art. 17 *(Facoltà di economia)*. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

a) la laurea in discipline economiche e sociali;

b) la laurea in economia aziendale;

c) il diploma universitario in servizio sociale;

d) il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari».

Art. 2.

Dopo l'art. 46 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli:

«Art. 47 - D) *(Diploma universitario in gestione delle imprese alimentari)*. — È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari. L'indirizzo attivato è quello agro-industriale. Detto corso ha durata triennale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari è quello di formare delle figure professionali in grado di combinare le competenze tecniche sull'alimentazione a quelle economiche per far fronte alle esigenze connesse alle nuove abitudini alimentari della popolazione e, altresì, quello di formare soggetti operanti negli organismi pubblici e nelle imprese dei settori agro-industriali e agro-alimentari capaci di cooperare alla realizzazione di progetti di comparto predisposti in relazione alle esigenze del mercato interno ed internazionale.

L'attenzione sarà prevalentemente orientata alla conoscenza e controllo dei processi aziendali, all'identificazione ed applicazione delle aree di innovazione.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri

generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 48 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari nonché quelli previsti sotto la voce «altre aree» di cui all'art. 55;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese. lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 49 *(Corsi di diploma e di laurea affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese alimentari sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari. Dovranno essere, in ogni caso, riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 50 *(Piani di studio)*. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a quattordici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono di cui al successivo art. 53) e il colloquio finale.

Art. 51. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11 - comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può, inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 52. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà, altresì, determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 50 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 53 *(Prove di idoneità).* — Per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese alimentari lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna, ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 50.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 54 *(Esame di diploma).* — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dal corso del medesimo diploma oltre alle prove di profitto di lingua inglese e di informatica di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma medesimo, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 55 *(Insegnamenti caratterizzanti).* — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari:

Area economica:

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

geografia economica;

politica economica agraria;

storia dell'agricoltura.

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese;

marketing;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto privato dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità.

Altre aree:

fisiologia della nutrizione;

gestione della qualità nell'industria alimentare; igiene della nutrizione;

principi di dietetica;

scienza dell'alimentazione;

biotecnologie alimentari.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale con particolare attenzione a quelli del settore scientifico-disciplinare C01B, almeno

due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno due insegnamenti delle altre aree suindicate».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 30 ottobre 1997

Il rettore: CANNATA

97A9156

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 342 del 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1991, relativo alla istituzione della facoltà di giurisprudenza;

Visto il decreto rettorale n. 411 del 23 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1992, relativo all'istituzione del corso di laurea in giurisprudenza presso la suddetta facoltà;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Viste le delibere dei competenti organi accademici relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università del Molise per quanto attiene l'abolizione della propedeuticità della disciplina «diritto commerciale» rispetto all'insegnamento «diritto della navigazione» dall'ordinamento del corso di laurea in giurisprudenza, attivato presso la facoltà di giurisprudenza, emanato con decreto rettorale n. 411 del 23 luglio 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1992.

Visto che nelle more del perfezionamento dell'iter modificativo dello statuto del corso di laurea in giurisprudenza di cui al decreto rettorele n. 411/1992 la facoltà di giurisprudenza ha interpretato il recepimento di detta modifica nell'ordinamento didattico di cui trattasi a far data dall'anno accademico 1995/96;

Considerato che l'abolizione di detta propedeuticità dall'ordinamento del corso di laurea in giurisprudenza di cui al decreto rettorale n. 411/1992, è stata effettivamente assunta dal succitato organo, anche con delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 10 luglio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la ministeriale prot. n. 2334 del 29 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la modifica allo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, a decorrere dall'anno accademico 1995/96, relativa all'abolizione della propedeuticità della disciplina «diritto commerciale» rispetto all'insegnamento «diritto della navigazione» dall'ordinamento del corso di laurea in giurisprudenza (ex art. 53), attivato presso la facoltà di giurisprudenza, emanato con decreto rettorale n. 411 del 23 luglio 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1992.

Art. 2.

Sono in tal senso convalidati tutti gli atti e provvedimenti dei quali la modifica statutaria di cui al precedente articolo costituisce presupposto formale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 30 ottobre 1997

Il rettore: CANNATA

97A9157

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, contenente la nuova tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visti i decreti ministeriali del 31 luglio 1996 e del 5 maggio 1997;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'attuale art. 498, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale III (indirizzo: chirurgia generale):

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
DI CHIRURGIA GENERALE III

Indirizzo chirurgia generale

Art. 499.

È istituita nell'Università di Messina la scuola di specializzazione in chirurgia generale III - indirizzo in chirurgia generale che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia generale. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica (indirizzo in chirurgia generale).

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 500.

La durata del corso degli studi è di sei (6) anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale e 1400 ore di attività di tirocinio guidate da effettuare presso le strutture sanitarie della scuola come in seguito indicato, nonché quelle strutture e relativo personale dirigente del SSN collegate alla facoltà di medicina e chirurgia mediante lo strumento convenzionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari previsti nel presente statuto.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti nelle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato nel numero di quattro per ogni anno di corso.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia delle università italiane. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 501.

Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere secondo i principi formativi delle aree di seguito indicate:

area A: propedeutica;

area B: semeiotica clinica e strumentale;

area C: chirurgia generale;

area D: anatomia chirurgica e tecniche operatorie;

area E: chirurgia interdisciplinare;

area F: organizzativa e gestionale.

Per raggiungere gli obiettivi specifici vengono contemplate le seguenti discipline dei previsti settori scientifico disciplinari.

Area A: propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando inizia con l'apprendimento dell'anatomia chirurgia e della medicina operatoria ed acquisisce le basi di conoscenza per la valutazione epidemiologica e per l'inquadramento dei casi clinici anche per mezzo dei sistemi informatici. Inoltre, deve acquisire l'esperienza pratica necessaria per valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base delle conoscenze di patologia clinica, di anatomia patologica, di fisiopatologia chirurgica, di metodologia clinica.

F06A Anatomia patologica.

anatomia ed istologia patologica:
diagnostica istocitopatologica;
istochimica ed immunoistochimica patologica;
citopatologia.

F08A Chirurgia generale.

chirurgia generale;
fisiopatologia chirurgica.

F04B Patologia clinica:

metodologia di laboratorio;
patologia clinica;
patologia genetica;
metodologia epidemiologica clinica.

Area B: semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivi: lo specializzando continua nell'apprendimento della medicina operatoria ed acquisisce le conoscenze e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente il cammino diagnostico più opportuno per definire correttamente la patologia del singolo paziente.

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia:

radiologia;
medicina nucleare;
radioterapia oncologica.

F08A Chirurgia generale:

semeiotica e metodologia chirurgica;
semeiotica funzionale e strumentale.

Area C: chirurgia generale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la conoscenza e la relativa praticità necessarie a definire, dopo aver valutato complessivamente la malattia ed il paziente, l'indicazione al trattamento chirurgico più corretto in relazione ai rischi ed ai benefici prevedibili per ogni malato. Egli inoltre deve saper affrontare e risolvere le problematiche sulla gestione del decorso post-operatorio immediato ed a distanza dall'intervento chirurgico.

F08A Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia endoscopica;
endocrinochirurgia.

F21X Anestesiologia:

anestesiologia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore.

Area D: anatomia chirurgica e tecnica operatoria.

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire le conoscenze anatomo chirurgiche e di medicina operatoria per potere affrontare, anche in prima persona, la esecuzione degli atti operatori, anche quando essi vanno affrontati in situazioni di urgenza e di pronto soccorso.

F08A Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo.

Area E: chirurgia interdisciplinare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze e le esperienze pratiche per poter diagnosticare e trattare quelle patologie di ordine specialistico che più frequentemente vengono osservate nella chirurgia generale. Tali attività vanno svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, cardiaca e neurologica. Inoltre egli deve essere in grado di diagnosticare ed impostare clinicamente i pazienti affetti da patologie che prevedono trattamenti specialistici nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale, della ortopedia, tenendo conto della visione complessiva e delle priorità in caso di patologie multiple.

F08A Chirurgia generale:

chirurgia generale ricostruttiva.

F08D Chirurgia toracica:

chirurgia toracica.

F08E Chirurgia vascolare:

chirurgia vascolare.

F09X Chirurgia cardiaca:

cardiochirurgia.

F12B Neurochirurgia:

neurochirurgia.

F13C Chirurgia maxillo-facciale:

chirurgia maxillo-facciale.

F08B Chirurgia plastica:

chirurgia plastica e ricostruttiva.

F16A Malattie apparato locomotore:

ortopedia e traumatologia.

Area F: organizzativa e gestionale.

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di organizzare e di gestire l'attività diagnostica ed operatoria in rapporto alle caratteristiche funzionali ed alle esigenze clinico sanitarie della struttura in cui opera. Inoltre, deve utilizzare le potenzialità statistico-informatiche per la organizzazione e gestione del lavoro. Lo specializzando deve infine, oltre ad una corretta conoscenza della lingua inglese, acquisire tutte le esperienze indispensabili al proprio impiego nel territorio, acquisire le nozioni più importanti medico legali relative al proprio stato professionale e conoscere le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

F08A Chirurgia generale:

chirurgia generale.

F22A Igiene generale ed applicata:

igiene applicata;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
medicina preventiva, riabilitativa e sociale.

F22B Medicina legale:

medicina legale;
bioetica.

F22C Medicina del lavoro:

medicina del lavoro.

L18C Linguistica inglese:

inglese scientifico;
lingua inglese.

F01X Statistica medica:

statistica medica e biometria;
sistemi operativi.

Il piano tipo degli studi del corso di specializzazione nella sua prima attuazione è articolato come sotto indicato.

1° anno.

Area A: propedeutica (ore 100):

patologia clinica;
patologia genetica;
metodologia di laboratorio;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia generale;
diagnostica istocitopatologica;
metodologia epidemiologica clinica.

Area B: semeiotica clinica e strumentale (ore 100):

radiologia;
medicina nucleare;
semeiotica e metodologia chirurgica;
semeiotica funzionale e strumentale.

2° anno

Area A: propedeutica (ore 75):

anatomia ed istologia patologica;
istochimica ed immunoistochimica patologica;
citopatologia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia generale.

Area B: semeiotica clinica e strumentale (ore 75):

semeiotica e metodologia chirurgica;
semeiotica funzionale e strumentale;
radioterapia oncologica.

Area C: chirurgia generale (ore 50):

chirurgia generale;
anestesiologia e rianimazione.

Area F: organizzativa e gestionale:

statistica medica e biometria.

3° anno.

Area C: chirurgia generale (ore 100):

terapia intensiva;
terapia del dolore;
chirurgia generale.

Area D: anatomia chirurgica e tecnica operatoria (ore 100):

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

4° anno.

Area C: chirurgia generale (ore 100):

terapia intensiva;
chirurgia generale;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia endoscopica;
endocrinochirurgia.

Area D: anatomia chirurgica e tecnica operatoria (ore 50):

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo.

Area F: organizzativa e gestionale (ore 50):

igiene applicata;
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
bioetica.

5° anno.

Area C: chirurgia generale (ore 100):

chirurgia geriatrica;
chirurgia oncologica;
chirurgia generale.

Area E: chirurgia interdisciplinare (ore 50):

chirurgia generale ricostruttiva;
chirurgia vascolare;
chirurgia maxillo-facciale;
ortopedia e traumatologia.

Area F: organizzativa e gestionale (ore 50):

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
lingua inglese;
sistemi operativi.

6° anno.

Area E: chirurgia interdisciplinare (ore 100):

chirurgia toracica;
cardiochirurgia;
neurochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva:

Area F: organizzativa e gestionale (ore 100):

chirurgia generale;
medicina legale;
medicina del lavoro;
inglese scientifico.

Al fine di conseguire gli scopi generali e quelli rappresentati nelle diverse aree e gli obiettivi specifici dei settori scientifico-disciplinari su riportati, l'attività didattica formale (200 ore per anno) è organizzata in attività teoriche (75 ore) ed attività seminariali (125 ore) comuni per tutti gli studenti. Essa sarà svolta secondo un calendario determinato annualmente dal consiglio della scuola.

Ulteriori 1400 ore annue sono dedicate alla attività didattica pratica professionalizzante rivolta all'addestramento professionale e al tirocinio pratico. Essa sarà svolta in maniera continuativa per l'intero anno. L'attività didattica di addestramento professionale pratico e di tirocinio viene svolta nelle strutture universitarie in seguito indicate (art. 502) e comprende attività pratiche di laboratorio, ed attività di addestramento professionale. La formazione professionale a tempo pieno avviene mediante la partecipazione alle attività medico-chirurgiche delle strutture annesse alla scuola, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria.

A tale fine l'addestramento prevede che lo specializzando esegua personalmente i seguenti atti medici:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia dei quali almeno il 40% come primo operatore.

Degli atti chirurgici su indicati almeno il 10% deve essere eseguito in urgenza-emergenza.

Inoltre lo specializzando deve:

1) effettuare almeno 200 ore di attività di pronto soccorso generale nosocomiale;

2) prestare assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (almeno 50), a pazienti in emergenza/urgenza (almeno 400), a pazienti in elezione (almeno 600).

L'organizzazione del processo di addestramento (ivi compresa l'attività chirurgica in prima persona) viene attuata in maniera tale da garantire la graduale assunzione dei compiti assistenziali e comunque secondo il piano dettagliato delle attività formative formulato dal consiglio della scuola.

Art. 502.

All'inizio di ciascun anno di corso, il consiglio della scuola programma le attività didattiche comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola tra i docenti della scuola.

Durante gli anni di corso, il tirocinio viene svolto nelle strutture universitarie annesse e connesse alla scuola, di seguito indicate:

chirurgia generale V;

semeiotica e metodologia chirurgica;

chirurgia generale VI;

day hospital oncologico;

tecniche chirurgiche oncologiche;

pronto soccorso generale;

servizio di endoscopia;

servizio di anatomia patologica;

servizio di diagnostica citopatologica;

reparto operatorio pad. C ed F;

sezione di radiodiagnostica;

sezione di chirurgia laparoscopica;

sezione di esofagologia chirurgica;

sezione di terapia intensiva post-chirurgica;

centro AISTOM;

sezione per lo studio delle malattie del pancreas;

servizio di patologia clinica;

Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con la finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 503.

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto, su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver svolto con esito positivo il tirocinio, aver superato gli esami annuali, aver condotto in prima persona, con graduale e progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati, aver partecipato alla conduzione di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A9152

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1994 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 che ha modificato la tab. XXIX recante ordinamento didattico universitario relativo alla facoltà di ingegneria;

Visto il decreto rettorale n. 196-0068 del 23 ottobre 1996 che ha modificato lo statuto dell'Università dell'Aquila per adeguarlo alla nuova tab. XXIX relativa all'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università (consiglio della facoltà di ingegneria del 12 giugno 1997; senato accademico del 26 giugno 1997; consiglio di amministrazione del 26 giugno 1997);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/Ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio 1°) del 10 ottobre 1997, protocollo n. 2276;

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196-0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Al fine di adeguare lo statuto dell'Università dell'Aquila ai su citati decreti ministeriali, gli articoli 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 72 e 73, relativi all'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma della facoltà di ingegneria cambiano nel seguente modo:

Art. 58. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica sono obbligatorie le seguenti ventitre annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari A02A - Analisi matematica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare A01C - Geometria;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare A02B - Probabilità e statistica matematica; A04A - Analisi numerica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B - Informatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare C06X - Chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I27X - Ingegneria economico gestionale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H07A - Scienza delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;

n. 3 nei settori scientifico-disciplinari I15B - Principi di ingegneria chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I17X - Elettrotecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I04B - Macchine a fluido;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I07X - Meccanica applicata alle macchine, I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare C05X - Chimica organica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I15E - Chimica industriale e tecnologica;

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari I15C - Impianti chimici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I15D - Teoria dello sviluppo dei processi chimici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I15E - Chimica industriale e tecnologica, I15D - Teoria dello sviluppo dei processi chimici.

Per l'indirizzo biotecnologie industriali sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I15B - Principi di ingegneria chimica, I15F - Ingegneria chimica biotecnologica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari I15C - Impianti chimici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I15E - Chimica industriale, I15F - Ingegneria chimica biotecnologica.

Per l'indirizzo materiali sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3 nei settori scientifico-disciplinari I14A - Scienza e tecnologia dei materiali.

Art. 59. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare A02A - Analisi matematica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare A01C - Geometria;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare A03X - Fisica matematica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari A02B - Probabilità e statistica matematica, A03X - Fisica matematica, A04A - Analisi numerica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare C06X - Chimica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari H15X - Estimo, I27X - Ingegneria economico-gestionale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H11X - Disegno;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H01A - Idraulica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H07A - Scienza delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H08A - Architettura tecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H06X - Geotecnica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari I04C - Sistemi e tecnologie energetici, I05B - Fisica tecnica ambientale, I17X - Elettrotecnica, I07X - Meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H05X - Topografia e cartografia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H07B - Tecnica delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H03X - Strade ferrovie ed aeroporti;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H01B - Costruzioni idrauliche;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari H04X - Trasporti, H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica.

Per l'indirizzo Idraulico sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H01A - Idraulica;

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari H01B - Costruzioni idrauliche, H01C - Costruzioni marittime;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari D02B - Geologia applicata; H06X - Geotecnica.

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare H07A - Scienza delle costruzioni;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare H07B - Tecnica delle costruzioni.

Art. 61. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare A02A Analisi matematica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare A01C Geometria;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari A04A - Analisi numerica, A02B - Probabilità e statistica matematica, A03X - Fisica matematica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare C06X - Chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I27X - Ingegneria economico-gestionale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H07A - Scienza delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I07X - Meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I05A - Fisica tecnica industriale;

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari I17X - Elettrotecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I04B - Macchine a fluido;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K04X - Automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K01X - elettronica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K10X - Misure elettriche ed elettroniche;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I19X - Sistemi elettrici per l'energia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare I18X - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K04X - Automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I19X - Sistemi elettrici per l'energia.

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare I19X - Sistemi elettrici per l'energia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I18X - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H01A - Idraulica.

Art. 62. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare A01C - Geometria;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare A02A - Analisi matematica;

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari A01C - Geometria; A02A - Analisi matematica, A02B - Probabilità e statistica matematica, A03X - Fisica matematica, A04A - Analisi numerica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare C06X - Chimica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B - Informatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I27X - Ingegneria economico-gestionale;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari H07A - Scienza delle costruzioni, I04B - Macchine a fluido, I05A - I05B Fisica tecnica industriale, I07X - Meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K10X - Misure elettriche ed elettroniche;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I17X - Elettrotecnica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare K01X - Elettronica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K02X - Campi elettromagnetici;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare K03X - Telecomunicazioni;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare K04X - Automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari K01X - Elettronica, K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Per l'indirizzo calcolatori elettronici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari A04B - Ricerca operativa, K03X - Telecomunicazioni, K04X - Automatica, K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Per l'indirizzo controlli automatici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare K04X - Automatica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari A04B - Ricerca operativa, K04X - Automatica, K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari K01X - Elettronica; B03X - Struttura della materia;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari K01X - Elettronica, K03X - Telecomunicazioni, I17X - Elettrotecnica.

Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari K03X - Telecomunicazioni, K02X - Campi elettromagnetici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari K01X - Elettronica, K02X - Campi elettromagnetici, K03X - Telecomunicazioni, K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, B03X - Struttura della materia.

Art. 64. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 4 nei settori scientifico-disciplinari A02A - Analisi matematica, A04A - Analisi numerica, A03X - Fisica matematica, A01C - Geometria, A02B - Probabilità e statistica matematica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale, B03X - Struttura della materia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare C06X - Chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B - Informatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I14A - Scienza e tecnologia dei materiali, E03A - Ecologia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H01A - Idraulica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H07A - Scienza delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare D02B - Geologia applicata;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare D04C - Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione;

n. 0,5 nel settore scientifico-disciplinare I07X - Meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I15C - Impianti chimici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H01B - Costruzioni idrauliche;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare K04X - Automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I04C - Sistemi e tecnologie energetici;

n. 0,5 nel settore scientifico-disciplinare I17X - Elettrotecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari I27X - Ingegneria economico gestionale, H15X - Estimo.

Per l'indirizzo ambiente sono inoltre obbligatorie le seguenti sei annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I04C - Sistemi e tecnologie energetici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari I15D - Teoria dello sviluppo dei processi chimici, K10X - Misure elettriche ed elettroniche;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari I11X Impianti industriali meccanici, K04X Automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I15B - Principi di ingegneria chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I06X - Misure meccaniche e termiche.

Per l'indirizzo difesa del suolo sono inoltre obbligatorie le seguenti sei annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H01A - Idraulica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H07B - Tecnica delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H06X - Geotecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare I05B - Fisica tecnica ambientale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H11X - Disegno;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare H05X - Topografia e cartografia.

Art. 65. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del competente consiglio di area didattica, stabilisce quali indirizzi, tra quelli previsti all'art. 55, e quali orientamenti intende attivare e definisce il piano di studio ufficiale di ciascun corso di laurea, suo indirizzo e/o orientamento, specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli.

In particolare, il consiglio di facoltà stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, elencate in ogni settore scientifico-disciplinare come previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994, sono afferenti ai raggruppamenti propri di ciascun corso di laurea e ne indica la collocazione negli anni di corso e/o nei semestri.

Il manifesto annuale degli studi può fissare criteri di inserimento di insegnamenti non obbligatori non organizzati in indirizzi o orientamenti, lasciati alla scelta dello studente.

Egualmente, il manifesto degli studi potrà fornire norme per l'eventuale scelta tra insegnamenti obbligatori in alternativa.

Nella stessa occasione il consiglio di facoltà definisce la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui al quinto comma dell'art. 56, nonché la propedeuticità tra i corsi e i relativi esami.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto nel manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate.

Nel quadro di norme generali fissate dalla facoltà, il competente consiglio di area didattica valuta la congruità del piano predisposto dallo studente con gli obiettivi didattici formativi del corso stesso.

Art. 66. — Per ottenere l'iscrizione agli esami di corso successivi al primo anno lo studente dovrà aver conseguito le attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per gli anni precedenti.

Per ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso, inoltre, lo studente dovrà aver superato almeno due annualità del primo anno scelte tra quelle indicate dai competenti consigli di area didattica.

Per l'iscrizione al terzo anno, lo studente dovrà aver superato gli esami corrispondenti a sei annualità di cui almeno tre relative ai raggruppamenti A01C, A02A e B01A.

Durante il primo triennio, inoltre, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera superando una prova di accertamento con modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 67. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti del suo piano di studi.

L'esame di laurea in ingegneria consiste nella discussione pubblica di uno o più elaborati (progetti o studi di carattere tecnico-scientifico) svolti sotto la guida di almeno un professore ufficiale della facoltà.

Le norme di presentazione saranno stabilite dai singoli consigli di area didattica, nel quadro di criteri generali fissati dai consigli di facoltà.

Art. 72. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà, se vigenti, e su proposta del competente consiglio di area didattica, se esistente, il consiglio di facoltà stabilisce gli eventuali orientamenti e definisce il piano degli studi nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 71, quanto al numero di ore complessive di attività didattica, e al successivo art. 73, quanto al numero di moduli didattici in relazione alle aree di appartenenza.

In particolare il piano degli studi individua la denominazione degli insegnamenti, che potranno essere costituiti da un solo modulo o dall'integrazione di più moduli o di loro frazioni.

Le denominazioni degli insegnamenti costituiti da un solo modulo o da più moduli appartenenti allo stesso gruppo concorsuale sono quelle riportate al precedente art. 68 del presente statuto; la denominazione di insegnamenti integrati con moduli didattici appartenenti a differenti gruppi disciplinari può essere diversa da quella riportata nell'elenco del citato art. 68.

Allorché l'insegnamento è specifico del diploma, cioè non mutuato da un corso di laurea affine, la sua denominazione è completata con l'aggiunta della sigla D.U.

Il regolamento didattico di facoltà, se vigente, o il manifesto annuale degli studi, stabilisce, infine, per ogni corso di diploma:

1) le eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti e i relativi esami di profitto;

2) l'eventuale elenco di esami di profitto da superare per il passaggio agli anni successivi;

3) le modalità di svolgimento degli esami di profitto e di diploma;

4) le affinità tra attività didattiche dei corsi di diploma e dei corsi di laurea.

Art. 73. — Sulla base delle prescrizioni stabilite sul numero minimo di moduli per le varie aree disciplinari dalle tabelle *A, B, C, D,* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1991, i corsi di diploma di cui al precedente art. 69 risultano così strutturati:

1) CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA CHIMICA

	Gruppi disciplinari e codici	N. mod.	Contenuto
A01A	Logica matematica	4	Matematica
A01B	Algebra		
A01C	Geometria		
A02A	Analisi matematica		
A02B	Probabilità e statistica		
A03X	Fisica matematica		
A04A	Analisi numerica		
S01A	Statistica		
B01A	Fisica generale	2	Fisica
B03X	Struttura della materia		
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmiss. del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Elettrotecnica e sue applicazioni
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I17X	Elettrotecnica		
C05X	Chimica organica	1	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1	
I15C	Impianti chimici	2	
I15D	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1	
C04X	Chimica industriale	2	

N. 8 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

2) CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

	Gruppi disciplinari e codici	N. mod.	Contenuto
A01A	Logica matematica	4	Matematica
A01B	Algebra		
A01C	Geometria		
A02A	Analisi matematica		
A02B	Probabilità e statistica		
A03X	Fisica matematica		
A04A	Analisi numerica		
S01A	Statistica		
B01A	Fisica generale	2	Fisica
B03X	Struttura della materia		
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
D01C	Geologia strutturale	1	
D02B	Geologia applicata		
D04B	Geofisica applicata	1	
H06X	Geotecnica		
I16A	Ingegneria degli scavi		
H11X	Disegno	1	Rappresentazione
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
H05X	Topografia e cartografia	1	Rilevamento del territorio
H01A	Idraulica	1	Meccanica dei liquidi
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica del continuo

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
I03X	Fluidodinamica	1	Meccanica dei fluidi e dei solidi
I07X	Meccanica applicata alle macchine		
H01B	Costruzione idrauliche	1	Fluidi del suolo e del sottosuolo
I16C	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo		
E031	Biologia generale ed ecologia	1	Ingegneria ambientale ed ecologica
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale		
I15B	Principi di ingegneria chimica	1	Ingegneria chimica-ambientale
I12B	Impianti nucleari	1	Tecnica della sicurezza ambientale
I15C	Impianti chimici		
C04X	Chimica industriale		
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Energetica
I05A	Fisica tecnica ambientale		
I17X	Elettrotecnica	1	Fondamenti ed impianti elettrici
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
K01X	Elettronica	1	Principi di ingegneria dell'informazione
K02X	Campi elettromagnetici		
K03X	Telecomunicazioni		
K04X	Automatica		

N. 7 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

3) CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRICA

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A01A	Logica matematica	4	Matematica
A01B	Algebra		
A01C	Geometria		
A02A	Analisi matematica		
A02B	Probabilità e statistica		
A03X	Fisica matematica		
A04A	Analisi numerica		
S01A	Statistica		
B01A	Fisica generale	2	Fisica
B03X	Struttura della materia		
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costr. di macchine		
I17X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Elettrotecnica e sue applicazioni
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologie dei materiali		
I17X	Elettrotecnica		
I17X	Elettrotecnica	1	Principi di ingegneria elettrica
I18X	Convertitori, macchine e azion. elettrici	1	Elettronica industriale di potenza
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
K01X	Elettronica		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettr.	1	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	
K01X	Elettronica	1	Fondamenti e circuiti
K04X	Automatica	1	Controlli automatici

N. 8 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

4) CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A01A	Logica matematica	4	Matematica
A01B	Algebra		
A01C	Geometria		
A02A	Analisi matematica		
A02B	Probabilità e statistica matematica		
A03X	Fisica matematica		
A04A	Analisi numerica		
S01A	Statistica		
B01A	Fisica generale	2	Fisica
B03X	Struttura della materia		
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
I17X	Elettrotecnica	1	
K01X	Elettronica	1	
K02X	Campi elettromagnetici	1	
K03X	Telecomunicazioni		
K04X	Automatica	1	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2	
K01X	Elettronica	4	Componenti circuiti e tecnologie
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	
K02X	Campi elettromagnetici	1	
K03X	Telecomunicazioni	1	
K04X	Automatica	1	
K02X	Campi elettromagnetici		
K03X	Telecomunicazioni		

N. 7 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

5) CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A01A	Logica matematica	4	Matematica
A01B	Algebra		
A01C	Geometria		
A02A	Analisi matematica		
A02B	Probabilità e statistica matematica		
A03X	Fisica matematica		
A04A	Analisi numerica		
S01A	Statistica		
B01A	Fisica generale	2	Fisica
B03X	Struttura della materia		
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistema di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H11X	Disegno	1	
H01A	Idraulica	1	
H01B	Costruzioni idrauliche		
D02B	Geologia applicata	1	
H06X	Geotecnica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	
H01A	Idraulica	1	
H01B	Costruzioni idrauliche		
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1	
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1	
H04X	Trasporti	1	
H05X	Topografia e cartografia	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I17X	Elettrotecnica	1	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		Elettrotecnica e macchine elettriche

N. 7 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

6) CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A01A	Logica matematica	4	Matematica
A01B	Algebra		
A01C	Geometria		
A02A	Analisi matematica		
A02B	Probabilità e statistica		
A03X	Fisica matematica		
A04A	Analisi numerica		
S01A	Statistica		
B01A	Fisica generale	2	Fisica
B03X	Struttura della materia		
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistema di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica dei solidi

Gruppi disciplinari e codici		N mod	Contenuto
I08A	Progett. meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasm. del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Elettrotecnica e sue applicazioni
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I17X	Elettrotecnica		
H01A	Idraulica	1	Meccanica dei fluidi

Gruppi disciplinari e codici		N mod	Contenuto
I03X	Fluidodinamica		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	
I11X	Impianti industriali meccanici	1	
I17X	Elettrotecnica	1	Azionamenti elettrici
I18X	Convertitori, macchine e azioni elettrici		

N. 7 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nell'anno accademico 1997/98.

L'Aquila, 22 ottobre 1997

Il rettore: BIGNARDI

97A8920

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 16 ottobre 1997, n. 13.

Medicinali di automedicazione: definizione, classificazione e modello di foglio illustrativo.

Alle associazioni di categoria
Farmindustria
Assosalute
Federfarma
Associazioni consumatori (MC-OFS, ACU, CDC)

La presente circolare reca in allegato le linee guida elaborate sulla base delle conclusioni del gruppo di studio sull'automedicazione, composto da membri della Commissione unica del farmaco, da esperti del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e da rappresentanti delle associazioni dei farmacisti, delle aziende farmaceutiche e dei consumatori.

Le linee guida, concernenti il foglio illustrativo dei medicinali di automedicazione e i criteri per la loro definizione e classificazione, hanno l'obiettivo di rendere sempre più consapevole e sicuro l'uso di questi farmaci. A questo stesso fine, le associazioni in indirizzo sono invitate ad adoperarsi per diffondere le linee guida tra i propri associati sensibilizzandoli a tener conto, nelle specifiche attività, delle indicazioni in esse contenute. In particolare, si richiama l'attenzione delle aziende produttrici sulla linea guida relativa ai criteri per la definizione e la classificazione dei medicinali di automedicazione e alla presentazione delle domande. Le aziende, inoltre, sono invitate a seguire la linea guida sul foglio illustrativo nell'elaborazione degli stampati relativi alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi medicinali di automedicazione o a quelle di variazione o di rinnovo.

Si sottolinea in proposito che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, le modifiche dell'etichetta e del foglio illustrativo, compatibili con il riassunto delle caretteristiche del prodotto approvato dal Ministero della sanità, possono essere attuate dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora il Ministero non si sia pronunciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Restano valide le disposizioni delle circolari n. 115 del 30 dicembre 1975, n. 49, del 25 giugno 1984 e n. 81 del 19 ottobre 1984 non in contrasto con la presente circolare o con i suoi allegati.

Il Ministro: BINDI

Linea guida sulla definizione e classificazione dei medicinali di automedicazione [1]

Definizione dei medicinali di automedicazione

I riferimenti normativi utili per la definizione e classificazione dei medicinali di automedicazione sono:

1. Direttiva 92/26/CEE → Decreto legislativo 539/92
2. Direttiva 92/28/CEE → Decreto legislativo 541/92

Su questa base vengono individuati i seguenti criteri.

Composizione

Principi attivi, o loro associazioni, di cui sono già state approfondite l'efficacia e la sicurezza.

Il componente o i componenti sono di impiego medico ben noto e largamente utilizzati in terapia.

Pertanto, è necessario un periodo minimo di 5 anni di effettiva commercializzazione in almeno un Paese dell'Unione Europea.

L'intervallo di tempo deve comunque essere tale da consentire la dimostrazione di un sufficiente approfondimento dell'efficacia e della sicurezza del medicinale.

PROMEMORIA
Direttiva 92/28/CEE → Decreto legislativo 541/92
- E' vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro prescrizione medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della Sanità può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.

Indicazioni terapeutiche

I medicinali di automedicazione sono destinati al trattamento (prevalentemente di tipo sintomatico) dei disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico mentre, solo in casi eccezionali, i medicinali di automedicazione sono utilizzati per la prevenzione.

Le indicazioni terapeutiche devono essere compatibili con la possibilità di utilizzare il medicinale di automedicazione senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

PROMEMORIA
Direttiva 92/28/CEE → Decreto legislativo 541/92
Gli Stati membri vietano la menzione, nella pubblicità presso il pubblico, di indicazioni terapeutiche quali:
- tubercolosi
- malattie sessualmente trasmissibili
- altre malattie infettive gravi
- cancro e altri tumori
- insonnia cronica
- diabete ed altre malattie del metabolismo

[1] - Redatta sulla base del documento approvato dalla Commissione Unica del Farmaco nella seduta del 10 febbraio 1997.

Via di somministrazione

E' esclusa la via di somministrazione parenterale e tutte quelle che richiedono l'intervento di un sanitario.

Posologia

La posologia dei medicinali di automedicazione deve essere caratterizzata dal più ampio margine di sicurezza possibile riguardo a:

1. dose per unità di somministrazione;
2. numero massimo di somministrazioni giornaliere;
3. numero totale di dosi per confezione;
4. durata del trattamento.

Durata

I medicinali di automedicazione devono essere usati solo per brevi periodi di trattamento. Ove possibile la durata del trattamento viene indicata nella posologia.

Rischio

Una attenta valutazione del rischio è condizione per classificare in automedicazione un medicinale. In particolare occorre considerare l'entità del:

1. rischio di errata autodiagnosi;
2. rischio di patologia iatrogena da :
   a) trattamento inappropriato (errata scelta del medicinale e/o suo uso scorretto);
   b) sovradosaggio;
   c) assuefazione e/o dipendenza;
   d) interazioni con medicinali e/o alimenti;
3. rischio estrinseco correlato a condizioni e/o quadri clinici particolari (gravidanza, allattamento, età pediatrica, età geriatrica, insufficienza d'organo, ecc.);
4. rischio di effetti indesiderati gravi o non rapidamente reversibili.

Classificazione o variazione della classificazione

Domanda

La classificazione come medicinale di automedicazione può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza.

La domanda dovrà essere presentata facendo riferimento alle modalità previste dalla circolare ministeriale n. 9 del 18 luglio 1997.

A) - Medicinali di cui non esistono equivalenti (per composizione / indicazioni / dosaggio / forma farmaceutica / via di somministrazione) classificati come medicinali di automedicazione in Italia

In aggiunta alla documentazione prevista dalla normativa nazionale e dalle direttive e linee guida europee per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio o di variazione nella domanda deve essere compresa la documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei criteri per la definizione dei medicinali di automedicazione.

La documentazione attinente alla classificazione deve essere riferita in modo particolare a:

A.1. - Composizione

deve essere adeguatamente documentato che:

1. il medicinale contiene principi attivi, o loro associazioni, di cui sono già state approfondite l'efficacia e la sicurezza;
2. il componente o i componenti sono di impiego medico ben noto e largamente utilizzati in terapia;
3. il medicinale è effettivamente commercializzato in almeno un Paese dell'Unione Europea da minimo 5 anni;

la documentazione deve essere corredata da una revisione critica, con riferimento particolare ai criteri per la definizione dei medicinali di automedicazione, dei dati contenuti nella documentazione presentata; è incoraggiata la presentazione tabulare dei dati a completamento del testo;

A.2. - Indicazioni terapeutiche, via di somministrazione, posologia, durata

la documentazione deve essere corredata da una revisione critica, con riferimento particolare ai criteri per la definizione dei medicinali di automedicazione, dei dati contenuti nella documentazione presentata; è incoraggiata la presentazione tabulare dei dati a completamento del testo;

A.3. - Sicurezza

la documentazione deve essere corredata da una revisione critica, con riferimento particolare ai criteri per la definizione dei medicinali di automedicazione, dei dati contenuti nella documentazione presentata; è incoraggiata la presentazione tabulare dei dati a completamento del testo; la revisione critica deve contenere tutti i dati relativi alla farmacovigilanza utili a valutare la sicurezza del medicinale.

B) - Medicinali di cui esistono equivalenti (per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione) classificati come medicinali di automedicazione in Italia

Nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare che esistono medicinali equivalenti (per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione) classificati come medicinali di automedicazione.

Procedura

Le domande relative all'ipotesi indicata al precedente punto A) saranno esaminate dall'Ufficio competente e quindi sottoposte alla valutazione della Commissione Unica del Farmaco.

Le domande relative all'ipotesi indicata al precedente punto B) saranno valutate dall'Ufficio competente senza necessità di acquisire il parere della Commissione Unica del Farmaco.

Linea guida su foglio illustrativo ed etichettatura dei medicinali di automedicazione (1)

Foglio Illustrativo

Il foglio illustrativo (FI) deve essere redatto in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) approvato. Tuttavia è da tenere presente che le informazioni contenute nel FI sono destinate all'utilizzatore e pertanto, rispetto al RCP, il testo può essere modificato al fine di renderlo facilmente comprensibile dal paziente fornendo una spiegazione dei termini scientifici o specialistici utilizzati. Comunque, occorre aver cura di non omettere aspetti importanti anche se complessi. Non è accettabile, infatti, che siano riportate solo le informazioni relative agli eventi principali o più comuni. Infine, l'ipotesi che una informazione possa non essere compresa dal paziente non giustifica la sua omissione.

Gli "stampati" (RCP, FI, etichettature) approvati sono quelli allegati al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e agli eventuali successivi provvedimenti di modifica. Ogni modifica del FI deve trovare corrispondenza nel RCP.

E ammessa l'utilizzazione di un unico FI per più forme farmaceutiche e/o dosaggi compatibilmente con le caratteristiche del medicinale (in particolare a condizione che indicazioni terapeutiche, controindicazioni, precauzioni d'impiego, avvertenze ed effetti indesiderati siano i medesimi; generalmente ne consegue, tra l'altro, l'impossibilità di utilizzare un FI comune alle confezioni classificate come medicinale di automedicazione e a quelle con diversa classificazione). Tuttavia, in linea di principio, dovrebbe esistere per ciascun medicinale uno specifico foglio illustrativo per ogni dosaggio e forma farmaceutica.

Leggibilità di Etichette e Foglio Illustrativo.

Dimensioni e tipo dei caratteri di stampa - Il testo del FI e delle etichette deve essere facilmente leggibile (in particolare utilizzare caratteri non inferiori al corpo 8 o 7 punti Didot[2] nel Foglio Illustrativo e nell'etichettatura dell'imballaggio esterno).

Colore di stampa - I colori utilizzati per il testo devono essere chiaramente distinguibili dallo sfondo. Le intestazioni dovrebbe essere evidenziate utilizzando il grassetto o un colore diverso dal testo normale. Nell'etichettatura dell'imballaggio esterno si suggerisce di riservare il colore rosso per le avvertenze più importanti.

Sintassi/Stile - Le frasi brevi sono più facilmente comprensibili. Si suggerisce di non superare i 70 caratteri per riga. L'utilizzazione di tipi differenti di carattere o del MAIUSCOLO/minuscolo (è preferibile evitare i termini in maiuscolo), la lunghezza delle parole, dei periodi e la quantità delle proposizioni subordinate influenzano la facilità di lettura di un testo.

Braille - Si auspica una sempre maggiore utilizzazione dei caratteri Braille nell'etichettatura dell'imballaggio esterno.

Carta - I fogli eccessivamente sottili e trasparenti rendono difficoltosa la lettura: è da preferire la carta di peso 40 g/m^2 e, per FI molto estesi, il formato A4/A5.

[1] - Redatta sulla base del documento approvato dalla Commissione Unica del Farmaco nella seduta del 10 febbraio 1997.
[2] - "x" minuscola di almeno 1.4 mm di altezza e interlinea di almeno 3.2 mm.

(*le parti di testo in* **grassetto** *rappresentano lo standard da riprodurre nel FI o nell'etichettatura*)

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- **per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista**
- **consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento**

Denominazione del medicinale

Riportare la denominazione del medicinale (di seguito indicata come X) sempre seguita dalla denominazione comune se il principio attivo è unico e la denominazione è un nome di fantasia.

La denominazione può essere espressa in uno dei seguenti modi[3]: 1) nome di fantasia (il nome di fantasia è un nome inventato e non deve confondersi con la denominazione comune[5]); 2) denominazione comune[6] del principio attivo + marchio o nome del fabbricante; 3) denominazione scientifica + marchio o nome del fabbricante; 4) denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo + nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio[7]; 5) denominazione scientifica del medicinale + nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio[8].

Se i principi attivi sono più di uno le denominazioni comuni possono essere riportate anche solo nella composizione.

Se esistono più forme farmaceutiche del medicinale la denominazione deve includere la forma farmaceutica (vedere Lista dei Termini Standard della Farmacopea Europea - Lista Ph. Eur.; questa lista contiene delle forme abbreviate che possono essere utilizzate nell'etichettatura solo se lo spazio per riportare il termine standard completo in corpo 7 Didot è insufficiente).

Se esistono più dosaggi la denominazione deve includere il dosaggio; il dosaggio deve essere espresso solo come quantità; la quantità deve essere espressa in riferimento all'unità di misura adottata per il dosaggio più basso: ad esempio per un medicinale presente nei dosaggi 500 mg, 750 mg, 1 g, 1.5 g la denominazione è X 500, X 750, X 1000, X 1500 (X 0.5, X 0.75, X 1, X 1.5 oppure X 500, X 750, X 1, X 1.5 non sono accettabili); quando opportuno l'indicazione del dosaggio può essere sostituita dalle espressioni "adulti", "bambini", "neonati".

Composizione

Qualitativa completa;
quantitativa in termini di principi attivi:

1. in rapporto alla forma farmaceutica la quantità di principio attivo può essere riferita a: 1) unità posologica, 2) unità di volume, 3) unità di peso;
2. se il principio attivo è un derivato (ad esempio sale o estere) si deve indicare anche la quantità equivalente del derivato originariamente autorizzato (ad esempio "Piperazina Idrato X mg equivalenti a Piperazina Citrato Y mg");
3. se il principio attivo è una sostanza presente come derivato (ad esempio sale o estere) la quantità deve essere riferita alla sostanza base (ad esempio "Toremifene Citrato pari a Toremifene 60 mg");
4. i differenti dosaggi di un medicinale devono essere riportati in modo uniforme utilizzando preferibilmente la stessa unità di misura (i mg devono essere utilizzati da 1 mg a 999 mg; i microgrammi non devono essere abbreviati (riportare "microgrammi" e non µg o mcg); evitare l'uso dei decimali: 250 mg è accettabile, 0.25 g no); per i prodotti biologici utilizzare, quando possibile, le UI;
5. per flaconi o fiale la quantità di principio attivo deve essere riferita sia all'unità di volume (mL) che al volume totale;

---

[3] - d.lgs. 178/91 - art. 8 - § 2 - b) - Dir. 92/27/CEE - art. 1 - § 2
4 - Notice to Applicants - cap. I - § 8.2
[5] - Dir. 92/27/CEE - art. 1 - § 2
[6] - Dir. 92/27/CEE - art. 1 - § 2 - d.lgs. 540/92 - art. 1 - § 2
[7] - D.L. 20.06.96, n. 323 - articolo 1, comma 3 (medicinali generici)
[8] - D.L. 20.06.96, n. 323 - articolo 1, comma 3 (medicinali generici)

6. l'etichetta dei diluenti forniti per la ricostituzione di polveri o concentrati deve riportare il volume e, quando opportuno, la dicitura "utilizzare l'intero contenuto";
7. per i cerotti transdermici devono essere indicati: 1) la quantità totale di principio attivo presente in ogni cerotto, 2) la dose rilasciata nell'unità di tempo, 3) l'area della superficie "attiva"; ognuno di questi dati deve essere riportato chiaramente e separatamente in modo da consentire la facile distinzione di ciascun elemento;

Da ripetere per ogni presentazione del medicinale in caso di unico FI per più confezioni.

Evidenziare in grassetto il principio attivo ed anche gli eccipienti che possono causare effetti indesiderati richiamati nei paragrafi *Quando non deve essere usato* e/o *E' importante sapere che*.

Come si presenta

Il contenuto può essere riportato in peso, volume o unità di somministrazione (ad esempio 30 compresse, 100 mL di sciroppo);

Da ripetere per ogni presentazione del medicinale in caso di unico FI per più confezioni.

Forma farmaceutica (vedere Lista dei Termini Standard della Farmacopea Europea).

Completare la forma farmaceutica specificando anche l'uso.

X si presenta in forma di ....

Il contenuto della confezione è di ....

Che cosa é

Riportare la categoria ATC aggiungendo, quando questa non è facilmente comprensibile, una spiegazione semplice ed estremamente sintetica dell'attività del medicinale.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Nome e indirizzo.

Previa autorizzazione ministeriale e in dimensioni inferiori: nome e indirizzo di chi provvede all'effettiva commercializzazione.

Produttore e controllore finale

Nome e indirizzo del produttore che effettua le ultime operazioni di produzione e quelle di controllo sul prodotto finito;

Se il medicinale è controllato in stabilimento diverso da quello di produzione: **Controllato da** ... Nome e indirizzo.

Perché si usa

Le indicazioni devono corrispondere esattamente a quelle riportate sul RCP approvato;

Se necessario una spiegazione tra parentesi potrà seguire singoli termini scientifici difficilmente comprensibili dal paziente.

X si usa per ... riportare esattamente le Indicazioni autorizzate

Quando non deve essere usato[9]

Riportare esattamente dal RCP - CONTROINDICAZIONI: casi in cui il medicinale non deve mai essere usato.

Se necessario una spiegazione tra parentesi potrà seguire singoli termini scientifici difficilmente comprensibili dal paziente.

Gravidanza e allattamento: vedere APPENDICE.

Pediatria, geriatria e quadri clinici specifici: vedere APPENDICE.

Dicitura standard:

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in particolare verso ....

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Riportare esattamente dal RCP - CONTROINDICAZIONI: casi in cui il medicinale non deve in genere essere usato.

[9] - In alcuni casi (gravidanza, insufficienza d'organo, interazioni, ecc.) le sezioni *Quando non deve essere usato, Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico, Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento, Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale, E' importante sapere che* possono essere tra loro correlate. In tal caso riportare le informazioni per esteso in solo una di queste sezioni inserendo nelle altre esclusivamente il richiamo e l'opportuno rimando (vedere ad es. APPENDICE - Gravidanza e allattamento - Pediatria, Geriatria ecc. - Interazioni).

Gravidanza e allattamento: vedere APPENDICE.

Pediatria, geriatria e quadri clinici specifici: vedere APPENDICE.

Aggiungere inoltre la dicitura standard:

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Inserire le informazioni relative a gravidanza e allattamento: vedere APPENDICE.

Precauzioni per l'uso

All'occorrenza, devono essere descritte le condizioni che consentono l'assunzione sicura del medicinale specialmente da parte di sottogruppi di pazienti a rischio (bambini, anziani, pazienti con quadri clinici specifici, in particolare con insufficienza d'organo) specificando quali speciali precauzioni d'impiego devono essere adottate (ad esempio mantenere una adeguata idratazione, ecc.).

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Devono essere presentate al paziente solo le interazioni clinicamente rilevanti le quali siano già state osservate o siano ritenute possibili sulla base dell'esperienza acquisita con medicinali dello stesso gruppo farmacoterapeutico.

Le interazioni vanno riferite, nell'ordine: a) ai medicinali usati per le stesse indicazioni, b) a quelli con indicazioni diverse e c) alle normali attività quotidiane (ad esempio i pasti).

Per ciascuna interazione devono essere riportate le raccomandazioni riguardo: 1) alle controindicazioni (con riferimenti crociati con il paragrafo "Quando non deve essere usato" "Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico"); 2) alle associazioni sconsigliate; 3) alle precauzioni prima dell'uso.

Dicitura standard: **Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.**

Vedere APPENDICE.

É importante sapere che

Riportare le avvertenze non attinenti agli altri paragrafi; in particolare, le informazioni contenute nel RCP ai paragrafi: Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso: quelle diverse dalle precauzioni per l'uso; Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari: se del caso; Incompatibilità.

Note di educazione sanitaria

(Paragrafo facoltativo).

Note sulla prevenzione delle patologie trattate dal medicinale: suggerimenti di carattere igienico-sanitario (ad esempio *una dieta ricca di fibre previene la stitichezza ecc.*).

Come usare questo medicinale

Riportare, conformemente al RCP, posologia, frequenza (precisando il momento in cui usare il medicinale), durata del trattamento, modo e via di somministrazione.

Quanto

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Per i dosaggi pediatrici la posologia deve essere riferita alle classi d'età; se la dose è espressa in quantità/*pro chilo* riportare anche una tabella esplicativa dose/peso per classi d'età.

Riportare inoltre gli eventuali adattamenti posologici nell'età avanzata.

All'occorrenza riportare la seguente dicitura standard:

In caso di ... (ad esempio quadri clinici specifici, età avanzata ecc.) **occorre rivolgersi al medico.**

Quando e per quanto tempo

Precisare il momento in cui è più opportuno prendere il medicinale, il rapporto con i pasti (specificare colazione, pranzo, cena) e la durata massima della terapia.

Non usare per più di ... giorni.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Se la durata massima della terapia non è stata determinata riportare la seguente dicitura standard:

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Come

Precisare le modalità di somministrazione (esempio: deglutire intero, masticare, ingerire con abbondante quantità di liquidi. instillare nelle cavità nasali, ecc.).

Riportare qui le istruzioni per l'uso eventualmente necessarie (tecniche di apertura delle confezioni, preparazione delle sospensioni, ecc.).

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

All'occorrenza: modalità di intervento in caso di dose eccessiva (descrizione dei sintomi e degli interventi urgenti che possono essere adottati senza rischio dal paziente o dai familiari).

Dicitura standard:

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di X avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi

Se necessario: condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa l'assunzione di una o più dosi.

Effetti dovuti alla sospensione del trattamento

Eventualmente: indicazione del rischio di una sindrome di astinenza o di assuefazione.

Effetti indesiderati

Riportare esclusivamente la descrizione dei possibili effetti indesiderati dovuti ai componenti del medicinale; escludere asserzioni non attinenti o pleonastiche (ad esempio "il medicinale è di norma ben tollerato"; "generalmente il medicinale non provoca effetti indesiderati", "come noto, insieme agli effetti benefici, ciascun medicinale può causare reazioni indesiderate", etc).

Riportare esclusivamente la descrizione degli effetti indesiderati. Se non ne sia dimostrata l'assenza devono essere riportati anche gli effetti indesiderati comuni alle sostanze appartenenti al medesimo gruppo terapeutico (effetti gruppo-specifici) evidenziando le eventuali provate peculiarità del medicinale (ad esempio minore-maggiore incidenza, minore-maggiore gravità). Presentare gli effetti indesiderati ordinati secondo il criterio anatomico, riportando in ciascun gruppo prima gli effetti indesiderati a rischio maggiore, per gravità e/o frequenza[10], poi quelli a rischio minore.

La descrizione deve essere espressa in modo tale da consentire agevolmente l'immediato riconoscimento dell'evento da parte del paziente. I termini del linguaggio scientifico devono essere tradotti in espressioni di uso comune facilmente comprensibili. Precisare eventualmente se gli effetti possono insorgere all'inizio del trattamento (per poi nel caso recedere) o siano possibili dopo un certo periodo di trattamento.

Riportare, all'occorrenza, l'indicazione delle contromisure che possono essere adottate senza rischio dal paziente o dai familiari.

Diciture standard:

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

All'occorrenza: precisare il periodo di validità successivo all'apertura della confezione.

All'occorrenza: istruzioni pratiche per la conservazione del prodotto (vedere Etichettatura dell'imballaggio esterno).

All'occorrenza: un'avvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento.

Riportare le diciture standard:

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del Foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità

Riportare la data in cui il FI è stato oggetto dell'ultima revisione da parte del Ministero della Sanità.

Possono essere riportati segni o pittogrammi utili a rendere più esplicite alcune delle informazioni contenute nel foglio illustrativo (in particolare in relazione al modo d'uso) facendo riferimento, ad esempio, a quelli riportati nella *United States Pharmacopeia*; sono assolutamente esclusi elementi di carattere promozionale.

---

[10] Se i dati sono disponibili quantificare la frequenza per ogni effetto indesiderato utilizzando i seguenti termini generici: FREQUENTI (> 10% circa), OCCASIONALE (1-10% circa), RARO (< 1% circa), CASI ISOLATI.

Etichettatura

Etichettatura dell'imballaggio esterno

Ogni volta che sia tecnicamente possibile l'etichettatura dovrà recare la denominazione del medicinale redatta in caratteri Braille.

L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale deve recare le indicazioni seguenti:

Denominazione del medicinale

vedere FI.

Composizione

vedere FI.

Forma farmaceutica e contenuto

vedere FI.

Modo e, se necessario, via di somministrazione

Utilizzare i Termini Standard riportati nella Lista dei Termini Standard della Farmacopea Europea scegliendo quello che descrive in modo più dettagliato il prodotto; sono possibili le combinazioni di termini standard ma non la combinazione di un termine più generale con uno più dettagliato.

Le **Indicazioni Terapeutiche**

L'avvertenza **Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini**

Eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale

Ad esempio le avvertenze previste dalla Farmacopea Ufficiale o dalla Farmacopea Europea (ad esempio Sospensioni - Agitare prima dell'uso); oppure, ad esempio, "Questo medicinale è incluso nella lista dei farmaci proibiti dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e, pertanto, non può essere assunto senza documentata motivazione terapeutica da chi esercita attività sportiva agonistica"

Riportare sempre l'avvertenza **Attenzione: Prima dell'uso leggere tutte le informazioni contenute nel foglio illustrativo.**

Segni o pittogrammi per meglio esplicitare informazioni di cui ai punti precedenti o altre informazioni compatibili con il RCP approvato (per l'uso dei simboli e/o pittogrammi vedere in calce a pag. 8).

Scadenza (mese, anno)

L'indicazione relativa al mese è riferita al suo ultimo giorno (ad esempio Scadenza 03-96 significa che la validità termina il 31.03.1996).

Per gli anni successivi al 2000 (in particolare dal 2001 al 2012) si suggerisce di esprimere l'anno di scadenza in 4 cifre; nel caso esistano difficoltà tecniche si riporti l'indicazione del mese di scadenza senza anteporre lo 0 (scadenza marzo 2001 = 3-01 e non 03-01).

All'occorrenza: precisare il periodo di validità successivo all'apertura della confezione.

Dicitura standard **La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato**

Eventuali precauzioni particolari per la conservazione.

L'etichetta non deve recare particolari istruzioni relative alla temperatura di conservazione se il medicinale è stabile sino a 30°C; se il medicinale deve essere conservato in determinate condizioni queste devono essere riportate sul foglio illustrativo e sull'etichettatura dell'imballaggio esterno; la temperatura massima (o minima) di conservazione deve essere indicata in gradi Celsius (ad esempio: conservare al di sotto di 25°C, conservare in frigorifero a 2-8°C, non congelare, conservare al di sopra di 8°C)

Se necessario (se di particolare importanza) *precauzioni particolari per l'eliminazione del prodotto o dei rifiuti derivati dal prodotto.*

Titolare AIC: seguito da nome e indirizzo

Se titolare estero segue nome e indirizzo dell'importatore.

Previa autorizzazione ministeriale e in dimensioni inferiori: nome e indirizzo di chi provvede all'effettiva commercializzazione.

AIC: seguito dal numero di autorizzazione all'immissione in commercio

Lotto n.

Regime di fornitura

Prezzo

sono assolutamente esclusi elementi di carattere promozionale

Etichettatura dei condizionamenti primari

Blister

Vanno riportati almeno:

1. - Denominazione (con le stesse caratteristiche dell'etichetta)
2. - Titolare AIC
3. - Lotto
4. - Scadenza

Condizionamenti primari di piccole dimensioni

Vanno riportati almeno:

1. - Denominazione (con le stesse caratteristiche dell'etichetta)
e, se necessario, il dosaggio e la via di somministrazione
2. - Lotto
3. - Scadenza
4. - Contenuto in peso, volume o unita' di somministrazione

Condizionamenti primari diversi dai precedenti

Vanno riportate tutte le indicazioni previste dall'etichetta esterna ad eccezione di 1) regime di fornitura e 2) prezzo.

Appendice

Gravidanza e allattamento

Le caratteristiche relative all'uso in gravidanza e nell'allattamento devono essere presentate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto fornendo tutte le informazioni previste al punto 4.6 della linea guida III/9163/89; ogni affermazione deve essere adeguatamente dimostrata nella documentazione farmacotossicologica e clinica del dossier di registrazione.

1. I medicinali che (sulla base dei dati disponibili e del criterio della maggiore tutela del paziente) **NON** rientrano nelle seguenti definizioni
   a) gli studi dimostrano l'assenza di rischio (adeguati studi ben-controllati condotti in donne gestanti non hanno dimostrato rischi per il feto)
   b) la sostanza non è escreta nel latte materno o la sostanza è escreta nel latte materno ma è improbabile che possa influenzare il lattante se utilizzata al dosaggio normale

   devono recare le informazioni relative a gravidanza ed allattamento sia nel paragrafo "Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico" sia nel paragrafo "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento":

   Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

   (Inserire una delle voci a seconda dei casi)
   - **Gravidanza (vedere *Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento*)**
   - **Allattamento (vedere *Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento*)**
   - **Gravidanza e allattamento (vedere *Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento*)**

   Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

   In gravidanza e/o (a seconda dei casi) nell'allattamento X deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

   Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

2. I medicinali che (sulla base dei dati disponibili e del criterio della maggiore tutela del paziente) rientrano nella seguente definizione

   studi negli animali o nell'uomo o dati post-marketing mostrano un rischio per il feto o per il lattante che supera chiaramente ogni possibile beneficio per la paziente

   devono recare le informazioni relative a gravidanza e allattamento sia nel paragrafo "Quando non deve essere usato" sia nel paragrafo "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento":

   Quando non deve essere usato

   (Inserire una delle voci a seconda dei casi)
   - **Gravidanza (vedere *Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento*)**
   - **Allattamento (vedere *Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento*)**
   - **Gravidanza e allattamento (vedere *Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento*)**

   Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

   X non deve essere usato durante la gravidanza e/o (a seconda dei casi) l'allattamento. L'uso va anche evitato nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

3. Nel caso in cui nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (sulla base dei dati disponibili e del criterio della maggiore tutela del paziente) sia prevista la possibilità di utilizzare il medicinale durante la gravidanza e/o l'allattamento nel paragrafo "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento" verrà riportata la dicitura standard

   X può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Pediatria, geriatria e quadri clinici specifici

I casi in cui il medicinale non deve MAI essere usato vanno riportati nel paragrafo "Quando non deve essere usato".
I casi in cui la sicurezza del medicinale non è sufficientemente dimostrata devono essere richiamati sia nel paragrafo "Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico" sia nel paragrafo "E' importante sapere che":

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Se necessario, inserire la voce specifica caso per caso; ad esempio:

- **Bambini di età inferiore a ... anni (vedere *E' importante sapere che*)**
- **Insufficienza cardiaca (vedere *E' importante sapere che*)**

E' importante sapere che

(ad esempio) **(Nei bambini di età inferiore a ... anni) (Nell'insufficienza cardiaca) X deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.**

Interazioni con medicinali o alimenti

Dicitura standard da inserire in tutti i casi:

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

Dicitura standard da inserire solo se del caso (se l'interazione rappresenta una controindicazione occorre inserire il richiamo nel paragrafo "Quando non deve essere usato" o "Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico"):

Non usate X se state seguendo una terapia a base di:

Indicare il gruppo/sottogruppo terapeutico pertinente. Fare riferimento alle singole molecole se esistono interazioni limitate e specifiche con sostanze particolari.

Non usate X insieme a queste bevande e/o alimenti: ...

97A9180

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

Il giorno 5 novembre 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 28 agosto 1997, n. 309, pubblicata nel supplemento ordinario n. 187/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1997.

In conformità all'art. 29 la convenzione è entrata in vigore in data 5 novembre 1997.

97A9204

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri

Con decreto ministeriale n. 559/15050.XVJ(1295) del 7 ottobre 1997 la polvere denominata «Hodgdon H 322», che la ditta Palmetto s.d.f. intende importare dalla soc. Hodgdon Powder Co. Inc. (U.S.A.), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo *A* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0160 1.1C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14963.XVJ(1294) del 7 ottobre 1997 la polvere denominata «Hodgdon H 1000», che la ditta Palmetto s.d.f. intende importare dalla soc. Hodgdon Powder Co. Inc. (U.S.A.), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo *A* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0160 1.1C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14964.XVJ(1296) del 7 ottobre 1997 la polvere denominata «Hodgdon H 4895», che la ditta Palmetto s.d.f. intende importare dalla soc. Hodgdon Powder Co. Inc. (U.S.A.), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo *A* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0160 1.1C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14962.XVJ(1293) del 3 ottobre 1997 la polvere denominata «Hodgdon BL-C (2)», che la ditta Palmetto s.d.f. intende importare dalla soc. Hodgdon Powder Co. Inc. (U.S.A.), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo *A* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0160 1.1C.

97A9181

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.11788.XVJ(1311) del 10 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Trac Girandola», che la ditta Fucito Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli - località Discesa Schiavone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11786.XVJ(1309) del 10 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Grande Falco», che la ditta Fucito Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli - località Discesa Schiavone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A9182

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.12324.XVJ(1314) del 3 ottobre 1997 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta elettronica a percussione con autodistruzione FB 478 per colpi cal. 40 mm (rif. n. SR0059)», che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in S. Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0409 1.2D.

97A9183

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C.13278.XVJ(1337) del 3 ottobre 1997 gli esplosivi da mina, utilizzabili a cielo aperto e in galleria (non in ambiente grisutoso) denominati «Riomex E24» e «Riomex E26», che la società Inter.E.M. intende importare dalla società Union Espanola de Explosivos S.A. (U.E.E.) - Spagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo *A* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1.1D.

97A9184

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di gastroenterologia, in Roma

Con decreto ministeriale del 10 settembre 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 16 ottobre 1997 al numero 202, è stato approvato il nuovo statuto della Società italiana di gastroenterologia, con sede in Roma.

97A9185

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Istituto di alta cultura «Orestiadi», in Gibellina

Con decreto ministeriale 10 settembre 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 16 ottobre 1997 al numero 201, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Istituto di alta cultura «Orestiadi», con sede in Gibellina.

97A9186

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1997, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro

Al gen. C.A. Luciano Forlani, nato il 12 dicembre 1939 a Pescara, con la motivazione: «Comandante della Forza multinazionale di protezione in Albania, operava con altissima professionalità, grande equilibrio, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi alla delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi assai eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura.

In un contesto caratterizzato da forti tensioni socio-politiche e scarsa capacità di controllo governativo, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale, guadagnando per se e per l'intero contingente multinazionale l'incondizionata stima sia della classe dirigente che della popolazione albanese.

La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alla forza di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo si che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi prefissati entro i limiti temporali previsti dal mandato e decretando per la prima operazione a guida italiana un successo tanto meritato quanto lusinghiero, dal quale traggono rafforzato prestigio l'intera Nazione e le sue Forze armate». — Tirana (Albania), 16 aprile 1997-11 agosto 1997.

97A9187

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modifica di registrazione)

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n 17 del 4 ottobre 1996

Specialità medicinale: RECOMBIVAX:

«Recombivax HB» 10 mcg/1 ml 1 flacone sospensione iniettabile per via intramuscolare - formulazione per adulti ed adolescenti ≥ 16 anni;

«Recombivax HB» 5 mcg/0,5 ml 1 flacone sospensione iniettabile per via intramuscolare - formulazione per neonati, bambini ed adolescenti < 16 anni;

«Recombivax HB» siringa preriempita 10 mcg/1 ml sospensione iniettabile per via intramuscolare - formulazione per adulti ed adolescenti ≥ 16 anni;

«Recombivax HB» siringa preriempita 5 mcg/0,5 ml sospensione iniettabile per via intramuscolare - formulazione per neonati, bambini ed adolescenti < 16 anni.

Variazione tipo II elevazione del limite di età per la posologia pediatrica da 10 a 15 anni di età.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD s.n c Lyon - France, rappresentata in Italia dalla società Pasteur Merieux MSD S.p.a.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale «Recombivax HB» rilasciate in data 30 giugno 1988 e 2 agosto 1995 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Recombivax HB» 1 flacone 10 mcg/1 ml - A.I.C. n. 026710018;

«Recombivax HB» 1 flacone 5 mcg/0,5 ml - A.I.C. n. 026710020;

«Recombivax HB» 1 siringa preriempita 10 mcg/1 ml - A.I.C. n. 026710044;

«Recombivax HB» 1 siringa preriempita 5 mcg/0,5 ml - A.I.C. n. 026710032,

sono modificate come segue. limite di età per la somministrazione dello schema di vaccinazione effettuato con la posologia pediatrica (5 mcg x 3 ad intervalli di 0,1 e 6 mesi) elevato da 10 a 15 anni di età.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi ai testi allegati al presente decreto.

È approvato anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9189

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 novembre 1997

Dollaro USA	1703,28
ECU	1938,84
Marco tedesco	979,18
Franco francese	292,40
Lira sterlina	2874,80
Fiorino olandese	868,75
Franco belga	47,472
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	257,27
Lira irlandese	2552,88
Dracma greca	6,243
Escudo portoghese	9,602
Dollaro canadese	1203,90
Yen giapponese	13,596
Franco svizzero	1203,31
Scellino austriaco	139,12
Corona norvegese	240,17
Corona svedese	224,80
Marco finlandese	325,57
Dollaro australiano	1184,29

97A9263

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Comunicato concernente le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino (regolamento CE n. 1294/96)

Per la campagna 1997/98, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CE n. 1294/96 e del decreto ministeriale 1° agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995 e successive modifiche, le dichiarazioni vitivinicole devono essere presentate dai soggetti obbligati al comune di competenza entro la data del 10 dicembre 1997, in conformità alle disposizioni vigenti.

97A9205

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Termini e modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di ricostituzione dei comitati centrale provinciali dell'albo degli autotrasportatori di merci.

Il comunicato del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 97A6141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1997, è modificato e sostituito dal seguente:

«Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il mandato dei componenti del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nominati con decreto ministeriale 27 aprile 1993, verrà a scadere il 26 aprile 1998, e al fine di permettere la ricostituzione di tale consesso e quella dei comitati provinciali che scadranno in pari data, le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (anche a nome delle loro sedi provinciali) che ritengano di avere titolo per essere comprese tra le associazioni più rappresentative della categoria sono invitate a produrre alla direzione generale MCTC del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione centrale III - Div. 36, via Caraci 36 - 00157 Roma, apposita domanda ai sensi della normativa in vigore entro il termine improrogabile del 26 gennaio 1998. Successivamente verranno precisati i criteri e le procedure nonché la documentazione da produrre.

97A9206

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Venice International University», in breve VIU, con sede nell'isola di S. Servolo di Venezia.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Venice International University», in breve VIU, con sede nell'isola di San Servolo di Venezia e ne è stato approvato lo statuto.

97A9188

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, n. 353, riguardante: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Ministero della sanità sottratti al diritto di accesso». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1997).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, gli estremi di registrazione della Corte dei conti sono così rettificati:

dove è scritto:

«Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997
Registro n. *1* Sanità, foglio n. *433*»,

leggasi:

«Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997
Registro n. *2* Sanità, foglio n. *33*».

97A9237

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 4 agosto 1997, n. 356, concernente: «Regolamento recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 217/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 21 ottobre 1997).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 5 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, gli estremi di registrazione della Corte dei conti sono così rettificati:
dove è scritto:

«Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997
Registro n. *1* Sanità, foglio n. *436*»,

leggasi:

«Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997
Registro n. *2* Sanità, foglio n. *36*».

97A9238

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 39, seconda colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, il primo decreto di riconoscimento, relativo alla ditta IPON S.r.l., al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 559/C.15130.XVJ(1064) l'artificio ...», deve leggersi: «Con decreto ministeriale n. 559/C.15130.XVJ(1064) *del 28 gennaio 1997*, l'artificio ...».

97A9190

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500